

CLV.

TORNATA DEL 17 MARZO 1879

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO.

SOMMARIO. *La petizione segnata col numero 1992 è dichiarata di urgenza. = Omaggi. = Congedi. = Presentazione delle relazioni sui seguenti disegni di legge: Aggregazione del comune di Fossacesia al mandamento di Lanciano; Vendita della miniera demaniale di Monteponi nell'isola di Sardegna; Aggregazione del comune di Osiglia al mandamento di Millesimo. = Svolgimento della proposta di legge del deputato Pericoli Pietro per disposizioni dirette a garantire gli interessi degli operai nelle costruzioni di fabbriche, nelle miniere e negli opifici — Risposta del presidente del Consiglio; in seguito alla quale la proposta di legge è presa in considerazione. = Presentazione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860 — È dichiarato di urgenza. = Svolgimento della interrogazione del deputato Di Saint-Bon al presidente del Consiglio circa la protezione accordata agli impiegati militari dalle leggi vigenti --- Parlano per fatto personale i deputati Brin, Cairoli e Di Saint-Bon — Il presidente del Consiglio, Depretis, risponde all'interrogazione del deputato Di Saint-Bon — Il ministro della marina, Ferraciu, aggiunge parecchie altre osservazioni su questo argomento --- Replica del deputato Di Saint-Bon. = Il deputato Ronchetti Tito presenta la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione del comune di Prignano al mandamento di Sassuolo. = Il deputato Righi svolge la sua interrogazione al ministro dei lavori pubblici circa i provvedimenti da prendersi relativamente al corso dell'Adige — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Parla il deputato Cavalletto per un fatto personale — Gli risponde il ministro dei lavori pubblici — Replica del deputato Righi. = Annunzio di una interrogazione del deputato Pasquali al ministro dei lavori pubblici intorno alla condizione degli impiegati della rete delle strade ferrate dell'Alta Italia. = Discussione del disegno di legge sulla facoltà agli imputati di far cessare in alcune contravvenzioni il procedimento penale — Il deputato Nocito, relatore, propone un ordine del giorno sospensivo — L'ordine del giorno è approvato.*

La seduta ha principio alle ore 2 05 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato. Legge poi il seguente sunto di petizioni:

1992. Il Consiglio comunale di Matera rivolge al Parlamento vive istanze per conseguire che il tronco di ferrovia Candela-Gioia del Colle sia costruito nella maggiore prossimità possibile di quel comune.

1993. La Giunta municipale di Casteltermeni rassegna voti per l'approvazione della proposta di legge relativa all'aggregazione di detto comune e di quello di Cammarata al circondario del tribunale di Girgenti.

1994. Vari parroci delle diocesi di Lagonegro, Policastro e Aquila, ricorrono per ottenere abro-

gata od almeno modificata la legge sulla leva dei chierici.

1995. La Camera di commercio ed arti della provincia di Venezia appoggia la istanza inoltrata dai negozianti di manifatture della piazza di Livorno, onde non sia sanzionato l'aumento di dazio proposto per i tessuti di cotone imbianchiti e stampati.

CORREALE. La città di Matera, vedendosi esclusa dal disegno delle nuove costruzioni ferroviarie, esprime desiderii per uno scopo modestissimo; chiede cioè che il tronco ferroviario Candela-Gioia del Colle si avvicini quanto più è possibile al suo abitato.

È questo l'oggetto della petizione segnata al numero 1992; ed io prego la Camera di volerla dichiarare di urgenza, e, come di norma, mandarla alla

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

Commissione che si occupa del disegno di legge sulle costruzioni ferroviarie.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, questa petizione sarà dichiarata di urgenza e trasmessa, come di consuetudine, alla Commissione che deve riferire sulle costruzioni ferroviarie.

(È dichiarata d'urgenza.)

Si dà lettura degli omaggi presentati alla Camera.

Dalla direzione della Palestra ginnastica di Verona — Fotografia della Palestra, una copia;

Dal signor P. L. Arcade (Firenze) — O buone elezioni, o tutte le sventure. Considerazioni di un teologo, una copia;

Dal signor N. N. (Firenze) — Lasciate fare, lasciate passare. Versione dal francese dell'opuscolo di Champagny, dedicato ai cattolici italiani, una copia;

Dal signor Cinci Annibale (Volterra) — Statuti di Volterra degli anni 1463-1466, una copia;

Dal signor Michele Pessolana (Atena) — Opuscolo sulle piaghe del municipio di Atena, una copia;

Dal sacerdote signor De Luca Raffaele (Cicciano) — Opuscolo intorno alle cose del comune di Cicciano, una copia;

Dall'onorevole ex-deputato Antonio Pancrazi (Osaisa) — Lettere dell'onorevole deputato avvocato Tommaso Minucci sulla ferrovia-internazionale-militare Forlì-Arezzo, una copia;

Da S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio — Carta agraria della coltura applicabile alla zona di terra intorno a Roma, contemplata nel progetto di bonificazione dell'agro romano, con notizie rispetto alla divisione delle proprietà, una copia;

L'onorevole Valentino Caminnecki domanda per motivi di famiglia un congedo di 20* giorni.

(È accordato.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI SU VARI DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Crecchio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CRECCHIO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per aggregazione del comune di Fossacesia, in provincia di Chieti, al mandamento di Lanciano. (V. Stampato, n° 152-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Umana a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

UMANA, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge per la vendita ai pubblici incanti della miniera demaniale di Monteponi, presso Iglesias, nell'isola di Sardegna. (V. Stampato, n° 156-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita ai signori deputati.

Invito finalmente l'onorevole deputato Sanguinetti Adolfo a recarsi anch'esso alla tribuna per presentare una relazione.

SANGUINETTI ADOLFO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione del comune di Osiglia al mandamento di Millesimo. (V. Stampato, n° 185-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO PERICOLI PIETRO PER DISPOSIZIONI DIRETTE A GUARENTIRE GLI INTERESSI DEGLI OPERAI NELLE COSTRUZIONI DI FABBRICHE, NELLE MINIERE E NEGLI OPIFIZI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: svolgimento della proposta di legge del deputato Pericoli Pietro per disposizioni dirette a guarentire gli interessi degli operai nelle costruzioni di fabbriche, nelle miniere e negli opifizi.

(Si dà lettura della proposta di legge. V. Stampato.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pericoli Pietro per isvolgere la sua proposta di legge.

PERICOLI PIETRO. I fatti che hanno dato occasione al presente disegno di legge, che io mi onoro di aver presentato alla Camera, preoccupano da lungo tempo la pubblica opinione in Italia.

Lo svolgimento delle opere pubbliche e private, l'aumento delle costruzioni edilizie, l'apertura di cave per fornirne i materiali, l'esercizio maggiore di macchine negli opifici e fuori sono state occasione che uno spirito industriale, forse un poco esagerato, abbia compromesso grandemente in queste opere la vita ed il benessere dei poveri operai.

Non passa forse settimana che non si trovino nei giornali del regno certe storie tristissime che si riferiscono a fatti di questo genere, che cioè, per insufficienza di ponti, per affrettarsi esagerato di costruzioni, per inconsulte aperture e manutenzione di cave e per azzardate applicazioni di macchine, molte vite di operai sieno state compromesse, molte loro famiglie sieno private senza loro colpa di ogni sostegno.

• Nei pochi giorni passati dacchè io presentai que-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

sta proposta di legge alla Presidenza fino a che venne ammesso alla lettura dagli uffizi, a Napoli, a Venezia, a Roma avvennero tristi casi pei quali molte vittime dovettero deplorarsi: molti operai rimasero morti ed altri furono resi, per un tempo più o meno lungo, impotenti al lavoro. Si trattava di certi fatti nei quali lo spirito di lucro non era stato felice; il padrone non aveva lucrato per la mala riuscita del suo procedimento; e l'operaio che in niun caso avrebbe guadagnato più del suo salario, aveva perduto la vita, o l'attitudine al lavoro.

Io avrei desiderato che la Camera potesse formarsi un'idea dell'importanza di tale questione, presentandole dati statistici precisi. Avrei voluto porle sott'occhi quadri statistici del numero di operai che soggiacquero a tante tristi conseguenze in tutto il regno, per dimostrarle appunto quanta fosse la ragionevolezza e l'urgenza di un provvedimento efficace; ma la natura della materia mi ha reso assai difficile questo studio. Mancano gli estremi per poter formare una statistica anche approssimativa di questi fatti che il volgo o il mal animo chiama sempre col nome beffardo di *disgrazie*.

Ho potuto tuttavia raccogliere ciò che è avvenuto soltanto nella città di Roma nell'ultimo settennio decorso, e ciò ho potuto fare, rilevandolo dai registri statistici dell'istituto che accoglie le vittime di questi dolorosi fatti.

Dal 1872 alla fine dell'anno scorso, sapete, signori, quanti operai sono caduti da fabbriche, e quanti gravemente danneggiati nelle cave o nelle miniere per uso irregolare di macchine? Ascende il loro numero ad oltre 1650, e di questi 170 sono morti, e gli altri sono rimasti mutilati o feriti e impotenti, per un tempo più o meno lungo, al lavoro.

Vedete, o signori, facendo una certa proporzione coi principali centri di popolazione della nostra Italia, noi dobbiamo ritenere che in tutto il regno, il numero di questi fatti sia così grave, da non permettere davvero a noi di rimanervi indifferenti.

Io comprendo che basta l'avervi annunziata l'importanza di questa questione perchè voi ne prendiate la più viva premura, trattandosi di cosa che interessa in sì alto modo le nostre classi operaie.

È vero che in alcune città del regno si sono istituite Casse di soccorso per provvedere a questi infortuni; ma queste Casse che sono costituite da versamenti che fanno gli stessi operai, e da soccorsi che vengono loro prestati da egregi cittadini, sono riuscite insufficienti a provvedere a casi così molteplici e gravi.

D'altra parte poi, è bene che la carità e la mutualità provvedano per quanto occorre; ma quando

è pur *la giustizia* che deve far qualcosa, noi dobbiamo cercare che essa adempia al suo compito.

Si! comprendano gli operai che nelle leggi essi troveranno innanzi tutto la tutela dei loro diritti; che dalla mutualità che significa *previdenza*, e dalla carità che significa *solidarietà morale* fra le varie classi sociali essi possono sperare un soccorso quando non possono ricorrere ai principii di giustizia.

Negli antichi stati delle varie regioni italiane esistevano diverse disposizioni per garantire l'interesse di questi operai. In alcune si domandava agli ingegneri che nel prendere la patente, lasciassero un deposito a garanzia dei danni, che essi, per la loro negligenza, o per opera loro avessero potuto arrecare agli operai.

In altri Stati esistevano delle disposizioni di natura disciplinare, con le quali sotto forma di sorveglianza dei lavori o di approvazione a piani di esecuzione, si poneva in qualche modo il Governo in condizione di garantire la posizione di questi operai con una legittima sorveglianza.

Per altro oggi queste disposizioni non esistono più, nè io per parte mia saprei invocare che venissero ristabilite.

La causa principale per cui questi gravissimi inconvenienti si sono andati sempre più moltiplicando, io credo debba attribuirsi non tanto all'incremento dei lavori, quanto ad un altro principio che oggi entra essenzialmente a costituire il carattere delle opere.

Nei tempi andati si trattava di una locazione e conduzione di opere molto semplice. Le maestranze che esistevano nei tempi andati impedivano è vero agli operai di divenir padroni, ma fra i capi d'arte e gli operai mantenevano certi rapporti che, non giova dissimularselo, rivestivano un carattere di patronato e di tutela. Esse obbligavano in qualche modo i padroni a tener conto delle condizioni dei loro artigiani; oggi il concetto è totalmente mutato; il sentimento industriale e di guadagno è prevalso a tutto; esso fa così che tutti cerchino di ottenere il maggior risultato di lucro con la minore spesa; quindi minori cautele nei sistemi di costruzione, di escavazione, di esercizio di macchine. E tutto ciò è evidentemente ed esclusivamente a danno degli operai che non hanno scelta; essi devono o rinunciare al lavoro ed al salario, o avventurarsi alle rischiose conseguenze dei sistemi eccessivamente economici adoperati dai costruttori e dagli intraprendenti. È quindi esclusa per essi ogni specie di garanzia.

È sembrato a me che l'unico mezzo per porre veramente un argine a questi fatti, fosse di stabilire

in modo ben determinato la *responsabilità civile* di chi desse in qualsivoglia modo l'incarico del lavoro a questi operai.

Nelle nostre leggi generali noi abbiamo sancito; è ciò è conforme alla legge naturale, che il risarcimento del danno è una conseguenza naturale del fatto di colui che l'ha prodotto. Queste disposizioni sono genericamente espresse nel Codice civile e nessuno può contestarlo. Peraltro la mancanza d'una legge speciale produce l'effetto che nonostante che si gravi conseguenze derivino dai fatti che ho lamentati, e che i principi generali di riparazione e di risarcimento sieno sanzionati nel Codice civile, mai nè da un processo, nè da una transazione avviene di fatto il risarcimento del danno all'operaio danneggiato.

Ora, io invoco con una legge speciale alcune disposizioni, le quali pure essendo conformi al carattere generale della nostra legislazione, determinino un modo pratico ed efficace per cui sia salvo, per quanto almeno è possibile, l'interesse degli operai danneggiati, quando il danno non avvenga per caso fortuito o per negligenza del danneggiato stesso.

E questo concetto è già stabilito in altri paesi. Nel Parlamento germanico è stata votata una legge la quale tende appunto, con mezzi speciali, a garantire l'utile dell'operaio, ed in questi casi è stabilita la responsabilità solidale del proprietario, dell'ingegnere che dirige la fabbrica e dell'intraprendente, appunto perchè in mancanza di altri mezzi di garanzia possa la disposizione riuscire efficace verso gli operai medesimi.

È questo stesso concetto della solidarietà non è nuovo; esso è sancito nell'articolo 1151 e nei seguenti del Codice civile, ed è sancito pel caso in cui il dolo o la colpa lata importi la responsabilità del danneggiante. Ora, siccome il fondamento del progetto di legge che io vi propongo è di *presumere la colpa del mandante i lavori* che può soltanto dal modo di ordinamento ed esercizio di questi lucrare perfino a che non venga provato, in via d'esclusione, il caso fortuito o la colpa del danneggiato, è naturale che vi si conformi il principio della *solidarietà* in relazione a ciò che il Codice civile dispone.

Ho introdotto inoltre un'altra disposizione che è anche comune alla legge promulgata dal Governo germanico, e si riferisce alla nullità della rinuncia che fosse per farsi dagli operai al beneficio di questa legge, come pure alla nullità delle disposizioni che i regolamenti o i capitoli d'appalto stabilissero.

È naturale che se si vuol provvedere in senso di vera giustizia ai vantaggi degli operai, bisogna sorreggerli, e difenderli con disposizioni della legge

stessa da quella soggezione morale che potrebbe rendere effimera la tutela legislativa.

In conseguenza di ciò io ho proposto un disegno di legge, del quale voi avete inteso la lettura; in esso principalmente sono stabiliti questi principi.

Io ritengo negli articoli 1, 2 e 3 che la responsabilità del fatto debba intendersi a carico dei mandanti, cioè del proprietario, dell'ingegnere e dell'intraprendente, in modo solidale, fino a che non venga dimostrato il caso fortuito o la negligenza del danneggiato; e ciò lo deduco dal carattere proprio e speciale della condizione dei rapporti che passano ora tra il proprietario, l'intraprendente, l'ingegnere e l'operaio. Il quale operaio, per un determinato salario, è obbligato a far ciò che il proprietario e l'intraprendente hanno creduto di disporre per proprio vantaggio.

Negli articoli 4, 5 e 6 ho stabilito le norme per le quali debba determinarsi l'indennità ed il risarcimento a favore degli operai, dall'autorità giudiziaria; però ho stabilito un *minimum*, e ciò nei rapporti di altre legislazioni.

Negli ultimi articoli poi ho voluto difendere le disposizioni della legge dall'abuso che l'interesse potrebbe produrre a danno degli operai.

Io raccomando vivamente alla Camera che questo disegno di legge venga preso in esame, mentre dichiaro che io desidero vivamente che la Camera ed il Governo v'introducano quelle modificazioni che crederanno necessarie per renderlo più efficace. Io non ho fatto che sollevare la questione indicando i modi come a mio avviso possa risolversi. Domando ora all'onorevole ministro dell'interno ed alla Camera che vogliano prenderli in considerazione.

Riassumo. Il fatto che io ho constatato è assai grave e pel numero nel quale si spesso si verifica o per l'intensità sua in quanto che compromette la vita e sposta interessi i più sacri delle classi lavoratrici.

Le disposizioni generali legislative sono inefficaci; quelle di carattere disciplinare che preesistevano non esistono più, o non sarebbero opportune pel caso.

La *responsabilità civile* intesa in senso razionale può unicamente ed efficacemente risolvere la questione.

Le disposizioni proposte pare a me provvedano efficacemente; in ogni modo potrà migliorarle il Governo e la Camera.

Io sento, onorevoli colleghi, di non aver fatto altro che formulare ciò che voi tutti sentite. Quindi, mentre non attacco alcuna importanza alla mia ini-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

ziativa, a voi raccomando la proposta di legge, sicuro che vorrete accoglierla con benevolenza.

DEPRETIS, *ministro dell'interno*. Io riconosco tutta l'importanza del disegno di legge presentato dall'onorevole Pericoli, e vi faccio plauso sinceramente, soprattutto per le ottime intenzioni che lo hanno ispirato. Ma egli comprenderà che io non potrei *hic et nunc* concedere la mia adesione incondizionata alla sua proposta. Si tratta di una materia molto grave, nuova, che ha pochi precedenti, di una materia alla quale dovrebbero in parte provvedere i regolamenti locali, approvati legalmente, e però di una materia che merita di essere accuratamente studiata.

Ad ogni modo, e per l'importanza dell'argomento, e per obbedire alle consuetudini della Camera, dichiaro che non ho alcuna difficoltà a che il disegno di legge presentato dall'onorevole Pericoli sia preso in considerazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la presa in considerazione del disegno di legge presentato dall'onorevole Pericoli.

(È preso in considerazione.)

Questo disegno di legge sarà quindi mandato agli uffici perchè lo esaminino.

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DELL'INTERNO. Mi onoro di dar comunicazione alla Camera di un decreto reale, col quale Sua Maestà mi autorizza a presentare, come presento, un disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860.

PASQUALI. Chiedo di parlare.

MAURIGI. Chiedo di parlare anch'io. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

L'onorevole Pasquali ha facoltà di parlare.

PASQUALI. Io chieggo che il disegno di legge presentato ora dall'onorevole presidente del Consiglio sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Siccome voleva proporre la stessa cosa, parlerò dopo l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELL'INTERNO.

Io non ho difficoltà di acconsentire a che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza: la natura sua è tale da non doversi lasciare lungamente in sospeso.

Però io debbo dichiarare schiettamente alla Camera, che questo gravissimo disegno di legge deve essere corredato di molti documenti che il Ministero crede di dovervi indispensabilmente unire affinché la sua discussione proceda colla maggiore cognizione di causa che sia possibile.

La stampa di questi documenti richiederà qualche tempo. Voglio dunque che il mio consenso alla dichiarazione d'urgenza sia inteso nel senso, che sia dato al Governo il tempo necessario per la stampa dei numerosi documenti che riguardano questo disegno di legge, cosa del resto che è nelle consuetudini della Camera.

MAURIGI. Per conto mio non ho da rivolgere obiezioni alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Però dando al Governo il tempo necessario per la correzione delle bozze dei documenti accennati, cosa che non deve richiedere molti giorni, avendo già questi documenti dovuto servire agli studi che hanno determinato il Ministero a redigere il disegno di legge, pregherei la Presidenza della Camera di fare in modo che la stampa, per quanto riflette la parte materiale sia affrettata, in guisa che la dichiarazione d'urgenza sia una realtà e non una semplice manifestazione platonica.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasquali ha facoltà di parlare.

PASQUALI. Non ho da aggiungere altro fuorchè unirmi alle osservazioni espresse dall'onorevole Maurigi.

PRESIDENTE. Dichiaro che la Presidenza farà quanto può dipendere da lei per sollecitare la stampa di questo disegno di legge.

Metto ai voti la dichiarazione d'urgenza per questo disegno di legge.

(È dichiarato d'urgenza.)

SVOLGIMENTO DELLA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO DE SAINT-BON AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CIRCA ALLA PROTEZIONE ACCORDATA AGLI IMPIEGATI MILITARI DALLE LEGGI VIGENTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del deputato De Saint-Bon al presidente del Consiglio.

Questa domanda è del seguente tenore:

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio circa la protezione accordata agli impiegati militari dalle leggi vigenti. »

L'onorevole De Saint-Bon ha facoltà di parlare per lo svolgimento di quest'interrogazione.

DE SAINT-BON. Onorevoli colleghi, è grave l'interrogazione che debbo oggi rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio. Essa è grave per la natura delle cose che vi sono implicate, vale a dire l'autorità della legge, la saldezza delle nostre istituzioni militari e la possibilità d'avere giustizia; essa è grave per le circostanze di fatto che mi hanno indotto a parlare; essa è grave per le circostanze speciali in cui si ritrova l'interrogante. E sebbene io creda d'avere amici tanto da una parte della Camera quanto dall'altra, amici personali s'intende, confesso e riconosco che per elezione non ho amici politici. Da ciò emerge che in un'Assemblea politica difficilmente io possa fare assegnamento sulla benevolenza di chi m'ascolta. Debbo quindi sperare unicamente sulla validità delle ragioni che io andrò svolgendo.

A questo si aggiunge al momento presente, un'altra circostanza grave. Avvenimenti di cui taccio e debbo tacere, ma che pure sono noti in parte alla Camera, sebbene successi dopo qualche tempo che la mia interrogazione era stata presentata al banco della Presidenza, potranno indurre in molti la convinzione che la mia parola sia ispirata a risentimenti, a ire personali, alle quali io sono completamente estraneo.

Comprendo dunque quanto riesca difficile la mia posizione, ma a riscontro di queste ragioni di sconcerto, ho una certezza che mi anima, ed è quella, che sebbene possa parere assopito dalle gare parlamentari, pure vive in voi il sentimento della giustizia, della giustizia che è manomessa, della giustizia che grida e reclama i suoi diritti. Ed anche quando a me non riuscisse di far vibrare quella corda in voi, io non mi pentirei d'avere compiuto il mio dovere; e per compierlo ad un deputato non deve essere solamente stimolo e misura il probabile buon successo. Gli uomini grandi hanno dato altri esempi. La causa del vincitore piacque agli Dei, quella del vinto a Catone. Io cercherò d'imitarlo.

La mia parola, onorevoli signori, come di consueto sarà temperata. A voi non occorre che io lo dica: voi mi conoscete da un pezzo e non avete da ricorrere ai giornali per apprezzamenti sul mio conto. Da sei anni in quest'Aula prendo la parola di tanto in tanto senza avere suscitato neanche un fatto personale.

La mia parola, ripeto, sarà temperata: non potrebbe essere altrimenti quando mi rivolgo all'ono-

revole Depretis, persona che stimo, all'atleta più vecchio delle nostre lotte parlamentari, ad un patriotta a cui io sono dolente di dover rivolgere oggi un'accusa che è grave, gravissima.

Entro senz'altro in argomento; procurerò di non abusare lungamente della vostra pazienza.

Il 25 maggio 1852 fu fatta una legge sullo stato degli ufficiali, ed il ministro presentandola, diceva che quella legge « si proponeva lo scopo di garantire i diritti degli ufficiali a conservare i gradi e gli impieghi acquisiti, coi loro servizi, per mantenere illesa con legali guarentigie la dignità dell'esercito. »

La vostra Commissione, per organo del suo relatore, il generale Petitti diceva « di sentire l'importanza e l'urgenza di dotare l'armata di guarentigie richieste dalla sua dignità, richieste dalle libere istituzioni. »

La legge diceva che aveva per iscopo di regolare le prerogative stabilite dall'articolo 6 dello Statuto, sicchè non potesse degenerare in arbitrii ministeriali.

Conformi a questi pensieri del ministro e della Commissione della Camera furono anche i pareri in ambi i rami del Parlamento, e la legge fu votata e sancita dal Re.

In seguito a questo grande atto legislativo l'opinione pubblica si acquietò, e s'indusse, anche assicurata dalla mitezza relativa di parecchi ministri successivi, s'indusse la credenza che per gli ufficiali dell'esercito e per quelli della marina vi fosse pure una qualche tutela contro l'arbitrio governativo. Ed allora nacque il pensiero di stendere anche sopra gli impiegati civili questo manto protettore della legge.

L'onorevole Cavalletto, pochi giorni sono, interpellava su di questo il presidente del Consiglio, e ne aveva questa risposta:

« La Camera ricorderà quante e quante vive e replicate sollecitazioni si udirono affinché il Governo presentasse un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili. »

« Queste istanze si udirono sorgere da tutte le parti della Camera, e prima che l'onorevole Lanza presentasse la sua proposta, e dopo; cosicchè alla mia volta mi credetti in debito di presentare un disegno di legge, credendo di soddisfare ad un desiderio universale. »

Ed era diffatti universale quel desiderio: che i vecchi servitori dello Stato, la loro sorte presente e futura, la sorte delle loro famiglie non rimanessero in pieno arbitrio del ministro.

Ma se la legge desiderata per gli impiegati civili deve portare con sè qualche frutto buono; se deve

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

essere qualche cosa di meglio che una vana parola, bisogna che abbia una sanzione; è necessario che non sia lecito, a chi vuole, mettere sovr'essa le mani violente, come può avvenire, e forse avviene, della presente legge sullo stato degli ufficiali.

Sono gravi queste mie parole; ma io spero di persuadere perfettamente la Camera della loro opportunità.

Esaminiamo il caso teorico.

Supponiamo che un ministro abusi del suo potere; supponiamo che neghi ad un ufficiale l'esercizio di un diritto riconosciutogli dalla legge votata dai due rami del Parlamento e sancita dal Re.

Per ora è una supposizione: in seguito forse diventerà un fatto. Ma supponiamo che questo avvenga. Che via resta aperta all'ufficiale per ottenere una soddisfazione?

Ci è il ricorso al Re e al Consiglio di Stato, ricorso che è previsto dall'articolo 9, numero 4, della legge sul Consiglio di Stato, promulgata al tempo dei pieni poteri.

In quei casi nasce una specie di dissidio tra il Ministero e gli ufficiali, e la legge chiama allora il Consiglio di Stato ad essere, per così dire arbitro.

Ora in questa lotta che sorge tra il ministro, che nell'ipotesi è il soverchiatore, e l'ufficiale il quale, sempre per ipotesi, è soverchiato, vediamo quali sieno le condizioni fatte alle due parti dalla vigente legge e dai regolamenti.

L'ufficiale presenta il suo ricorso; il quale, in ultima analisi, capita alle mani del ministro o direttamente o in altro modo. Il ministro, dopo averlo letto, fa quelle osservazioni che crede, manifesta a sua volta le proprie ragioni, e trasmette il tutto al Consiglio di Stato.

Notate la disparità di trattamento! Il ministro vede il ricorso dell'ufficiale, lo legge, vi architetta sopra tutto quello che gli talenta meglio; l'ufficiale ignora tutto, nè può in verun modo replicare alle osservazioni del ministro.

Ma questa disparità va ancora crescendo nel corso ulteriore del procedimento e della discussione. L'ufficiale davanti al Consiglio di Stato non è rappresentato in nessuna guisa; non c'è nessuno che possa sostenere le ragioni di lui, nessuno; egli non sa neanche quali ragioni siano state addotte contro di lui, non sa quale sarà il giorno in cui il Consiglio pronunzierà la deliberazione. Il ministro invece ha il diritto di intervenire personalmente nel Consiglio, ha il diritto di farvisi rappresentare da altri; e quando non usa di quelle facoltà, è chiaro, è manifesto a tutti che non è difficile che si trovi chi si assuma volenterosamente l'impegno di patrocinare fino all'estremo la causa del petente.

Debbo dire anche della composizione del Consiglio di Stato, del suo grado di dipendenza dal Ministero?

Quando io trattassi una questione concreta, certo me ne asterrei; perchè sarei trattenuto dall'autorità di quell'alto consesso e dalla specchiata integrità dei suoi membri. Ma giacchè parlo in astratto, non posso dimenticare le parole di chi assai più di me è intelligente di tali materie. L'onorevole guardasigilli Taiani alcuni giorni sono in quest'Aula si esprimeva in questi termini: « Parlando dei magistrati in genere, se anche voi togliete al Governo la facoltà dei trasmutamenti, gli resteranno sempre mille mezzi per far pressione, quando lo volesse; vi è quello della corruzione che io chiamo corruzione per blandizie, corruzione molto più facile che può affacciarsi anche agli animi degli ottimi, ed anche per questi quando non hanno pienissima indipendenza di carattere il sorriso di un ministro, la promessa di una croce, la promessa di una migliore residenza, la promessa di una promozione fatta più presto di quello che loro potrebbe spettare sono ragioni valide, ecc., ecc. »

Ripeto, l'animo mio rifugge da ogni sentimento che non sia di riverenza verso il nostro Consiglio di Stato; occorre per altro che io vi dicessi queste cose per farvi sentire quanto sia difficile ad un ufficiale che abbia ragione, di ottenere dal Consiglio di Stato un verdetto favorevole, se il ministro vuole altrimenti; perchè, diciamolo pure schiettamente, tutto questo sistema di procedura e di giudizi pare fatto appositamente per escludere la possibilità che si renda giustizia ad un ufficiale quando il ministro non lo vuole.

Or bene, ad onta di tutte queste difficoltà, può darsi il caso che la ragione dell'ufficiale sia così chiara, sia così manifesta, sia così palpabile che per lui cedano tutti gli ostacoli e che un verdetto del Consiglio di Stato, ad onta del desiderio del ministro, possa essere ottenuto a lui favorevole.

Ebbene, in quel caso che credete che avvenga? Che sarà forse fatta ragione all'ufficiale?

Finora si credeva così, ma era un'illusione; quando il Consiglio di Stato ha dichiarato che l'ufficiale ha ragione, che il decreto che lo colpisce pecca di nullità per legge violata, si riunisce un Consiglio dei ministri il quale dice: manteniamo quello che abbiamo fatto, e chi ha avuto, ha avuto.

Una luminosa dimostrazione di questa possibilità l'avemmo giorni addietro nel caso dell'ammiraglio Cerruti.

In data 9 aprile il barone Di Brocchetti, vice-ammiraglio, ministro della marina, esentandolo dall'ufficio che aveva al tribunale supremo, gli scriveva di averlo esonerato allo scopo di potere più libera-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

mente giovarsi dell'apprezzata opera sua in tutte le incombenze importanti dell'amministrazione e del servizio della regia marina.

In data poi del 9 agosto sottoponeva alla firma del Re la sua promozione al grado di vice-ammiraglio.

A questa pareva che dovesse tener dietro immediatamente la sua nomina alla presidenza del Consiglio d'ammiraglio, rimasta vuota per tutto il tempo dell'amministrazione del ministro Brocchetti. Invece non solo questa seconda supposizione non si verificò, ma quando avvenne una crisi parziale che escluse dal Ministero il ministro della marina, quello della guerra e qualche altro, il vice-ammiraglio Cerruti fu frettolosamente collocato in riposo, senza tener conto di quanto era prescritto dalle leggi vigenti.

L'ammiraglio Cerruti che tutta la sua vita aveva sempre obbedito senza esitazione agli ordini dei capi, questa volta credette di dover reagire, perchè vide che, non la sua persona, ma era in giuoco la dignità dell'alta carica che copriva, era in giuoco la stabilità della posizione di tutti gli ufficiali che venivano dopo di lui, e che fino allora si credevano tutelati da una legge.

Il ricorso al Re fu presentato il 26 di ottobre, il giorno istesso in cui gli fu fatto conoscere che esisteva contro di lui un decreto che aveva la data del 5 ottobre. Passarono 15 giorni, passò un mese, ne passarono due, passarono tre mesi, infine dopo tre mesi e mezzo, gli giunse la risposta al suo ricorso. La risposta era questa: due decreti, quello col quale veniva collocato a riposo, che aveva la data del 5 ottobre, e che ricevette tre mesi e mezzo dopo, in modo che un uomo di tanto merito, con tanti anni di servizio, quando non avesse avuto risorse di casa sua, si sarebbe trovato affatto privo di qualunque stipendio.

A questo decreto ne veniva unito un altro presso a poco del tenore seguente:

Principia come tutti i decreti, poi dice: « Visto il ricorso, col quale il vice-ammiraglio Cerruti reclama contro il decreto di giubilazione in data del 5 ottobre; Visto il parere del Consiglio di Stato in senso favorevole a cotesto reclamo; vista una serie di altre considerazioni (su cui tornerò);

« Usito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del ministro competente; abbiamo decretato e decretiamo:

« Articolo unico. Il ricorso del vice-ammiraglio Carlo Cesare Cerruti è respinto. » (*ilarità a destra*)

Voi lo vedete, o signori, quanto è bella ed attraente la posizione dell'interessato.

Egli sa di vivere in un paese libero (*Segni di at-*

tenzione), retto a libere istituzioni: egli sa che in tutti i nostri tribunali si scrive « la legge è uguale per tutti... »

CALCIATI. Ma non è così.

DE SAINT-BON. egli sa che ha ragione perchè il tribunale più competente, più elevato dello Stato in questa materia ha detto che aveva ragione; ma egli sa del pari che ragione gli è negata, e che gli è forza di piegare il capo.

Potrebbe ricorrere al Parlamento? Mainò, o signori.

Sentite qual è in proposito l'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio.

« Mi si dice (diceva egli in data del 20 gennaio 1865): se il ministro abusa del potere che ha nelle mani, egli può essere chiamato a rendere conto del suo operato innanzi al Parlamento.

« No, o signori, questo è impossibile... »

CALCIATI. (*In atto di sorpresa*) Oh!

DE SAINT-BON. « massime poi nel decidere le questioni personali. Voi sapete, o signori, come il Parlamento in queste questioni abbia un'ingerenza, di cui deve usare con grandissima parsimonia; ed infatti difficilmente troveremmo esempi in cui la sua influenza abbia avuto i risultati che erano aspettati da chi l'aveva provocata. »

Ed è vero. L'onorevole presidente del Consiglio ha ragione; non è possibile trattare una questione personale dinanzi alla Camera. Le passioni di partito annebbiano troppo gli intelletti, perchè una questione personale possa essere affiata ad un giudizio essenzialmente politico. Ne risulta dunque, che un ricorso ulteriore per l'interessato non esista; ed il ministro quando prendeva quella determinazione, era perfettamente conscio di questo.

Ma, mi si dice: il voto del Consiglio di Stato non è un giudizio di tribunale, è unicamente un voto consultivo.

Questa è una questione sulla quale potrei discutere, ma che non lo faccio perchè mi condurrebbe in un campo dove non voglio entrare; in un campo ove facilmente sarei messo nel sacco.

Ammetto dunque che il parere del Consiglio di Stato è un parere consultivo. E che da ciò? Da ciò risulta che nell'atto di respingere questo parere, il Governo non commetteva una illegalità; ma abbiamo invece una gran presunzione, che la commettesse già nell'atto in cui collocava a riposo quell'ufficiale; perchè il Consiglio di Stato ha dato il parere in questo senso.

Ma prima che questo mio ragionamento sia finito, io spero di avere indotta in tutti la convinzione, che quella che ora ho detto presunzione fortissima è certezza e che evidentemente in questo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

caso la legge fu violata. Spero di dimostrarvelo alla evidenza.

Ma supponiamo, pel momento, che ciò non sia; supponiamo che il ministro non abbia violata la legge, nel collocare a riposo l'ammiraglio Cerruti; nè l'abbia violata, respingendo il voto del Consiglio di Stato. Ma forse che tutti gli atti non vietati dalla legge sono permessi anche ad un privato? E agli uomini di Stato che siedono al governo di quella nave poderosa che è lo Stato, non vi deve essere altro criterio che quello delle esclusioni dal Codice penale? Non devono essere diretti dal criterio della opportunità? Dal criterio della utilità pubblica? Ora, o signori, io lo dichiaro apertamente: ammesso pure che il ministro nella questione di fondo avesse ragione, il fatto di respingere in una causa di questa natura il parere del Consiglio di Stato, è altamente impolitico; gravissimo nelle sue conseguenze. Ed invero quale volete che sia il giudizio del pubblico? Può il pubblico procurarsi i documenti, vedere, esaminare, osservare? Ha la capacità ed i mezzi anche di giudicare se ha ragione il Ministero o ha ragione il Consiglio di Stato? Mainò!

Ma il pubblico che sa esistere un parere del Consiglio di Stato formulato in quel modo, e che sa come il Governo insiste, ad onta di quel parere, nel mantenere la determinazione presa, il pubblico giudica così: fu commesso un arbitrio e lo si mantiene. E quel giudizio istintivo ha una ragione di essere; non è semplice malevolenza verso il Governo che lo produce. Ha la sua ragione; perchè tutti intendono che il Consiglio di Stato in questioni di quel genere è perfettamente competente; e tutti intendono che il Consiglio di Stato è indifferente in causa; mentre la perfetta competenza il Ministero non l'ha; mentre il Ministero in un atto di questa natura è giudice e parte. Questo è il motivo per cui nel pubblico l'impressione deve essere penosissima, e tale impressione non deve punto giovare all'autorità del Governo, all'autorità delle nostre istituzioni.

Ma se nel pubblico questa è l'impressione prodotta, io domando a voi quale sarà l'animo di tutti gli ufficiali dell'esercito, di tutti gli ufficiali della marina, i quali fino al giorno d'oggi si sono creduti tutelati dietro lo scudo di una legge fatta per loro, e che oggi vedono tutto in una volta che era una mera illusione e che di legge, di protezione, di tutela non ce n'è. *Sic volo sic jubeo* dice l'onorevole ministro. Ed infatti, dopo che si è veduto, come ora, nei più alti gradi della milizia, un vice-ammiraglio, ricco di fama, di relazioni sociali, di servizi resi al paese, con un voto favorevole del Consiglio di Stato non riuscire ad ottenere ragione: mi si dica quale

sarà il sottotenente, il capitano, il colonnello che d'ora in avanti oserà affrontare l'ira del ministro, che andrà a chiedere gli sia fatta ragione? Dunque di legge nulla vi sarà più: resta l'arbitrio.

E tutto questo, signori, suppone che il Ministero nel fondo abbia ragione. Ma il Ministero invece non ha ragione, e spero di dimostrarvelo.

La legge sulle pensioni degli ufficiali del 1851 stabiliva un certo tempo di servizio perchè gli ufficiali acquistassero il diritto a chiedere la giubilazione. Era poi stabilita la massima che il diritto di chiedere la giubilazione per l'individuo ed il diritto di darla per parte del Governo si acquistavano contemporaneamente. Questa contemporaneità di acquisto di quei due diritti, fu consacrata nuovamente dalla legge del 1852 sullo stato degli ufficiali.

Tale era lo stato della legislazione quando venne presentata la legge del 1865. Quella legge innuova radicalmente questa corrispondenza di diritti.

Il Governo, presentando questa legge, chiese che per gli ufficiali fossero aggiunte delle nuove condizioni di età a quelle prestabilite di servizio, e che invece per lui fossero mantenute intatte le condizioni della legge precedente.

A questa domanda del Governo, che cioè per esso fossero mantenute intatte le condizioni della legge precedente, la Camera annuì; ma volle che il Governo avesse un qualche vincolo, perchè le pareva che la facoltà chiesta fosse un po' troppo lata; e questo vincolo fu appunto l'obbligo di domandare il parere del Consiglio di ammiragliato.

La legge adunque fu ammessa in questi termini; per la parte che spetta al Governo:

« Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopra citato articolo 2 della legge del 20 giugno 1851 *sentito il parere del Consiglio di ammiragliato.* »

Questo articolo, per chi lo legga attentamente, significa manifestamente questo, che il ministro, in tutti i casi, deve sentire il parere del Consiglio di ammiragliato.

Il Ministero aveva chiesta, ripeto, una facoltà più lata, che gli fu concessa, e per corrispettivo fu stabilito questo vincolo.

Che questo sia il senso letterale dell'articolo di legge è cosa evidente, e non ammette dubbio di sorta per chiunque lo legga. Il Consiglio di Stato poi, lo ha affermato a sua volta, non potersi intendere altrimenti quell'articolo senza sforzare la parola della legge. A questo aggiungerò che se il senso letterale è questo, tale è pure l'intenzione del legislatore.

E che tale fosse lo rilevereste, se potessi leggere tutta la discussione che fu fatta alla Camera in

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

quella congiuntura. Ma, siccome questa discussione io non la posso ripetere naturalmente in quest'Aula, citerò alcune parole della persona che più di tutto aveva premura di restringere il senso di quell'articolo, cioè del ministro, il quale respingeva l'aggiunta riguardante il Consiglio d'ammiragliato, del ministro Angioletti. Egli nella seduta del 18 gennaio, diceva così:

« Ma una volta che per legge fosse detto che il Ministero è obbligato in tutti i casi a sentire il parere del Consiglio d'ammiragliato, non so come si potrebbe andare contro questo parere. » Il suo avviso era dunque che contro un parere di un Consiglio, fosse pure d'ammiragliato, non si potesse andare; grande ingenuità la sua! (*Si ride*)

Nel giorno seguente, illuminato dalla discussione già seguita, l'onorevole ministro persiste a dire che il Consiglio d'ammiragliato doveva essere interrogato dal ministro ogniqualvolta il ministro dovesse allontanare dal servizio un ufficiale, un impiegato (che avesse fatto il suo tempo, s'intende, poichè altrimenti il ministro nol potrebbe fare), e ciò per impedire che si commettano atti d'arbitrio.

Tale è adunque il senso di questo articolo. Quindi ripeto che la legislazione di prima dava diritti eguali, e che la legislazione del 1865 ha rotto tale armonia, ed ha tracciato due linee distinte, l'una per l'individuo, l'altra pel Governo, al quale impone di sentire in tutti i casi il parere del Consiglio d'ammiragliato.

Ora nel caso del vice-ammiraglio Cerutti il Governo non volle consultare il Consiglio d'ammiragliato. Vi sembrerà abbastanza singolare, e lo è, che il Governo messo nel bivio, in forza della legge, di commettere un atto altamente impolitico, come quello che avete veduto, di commettere un'illegalità, come disse il Consiglio di Stato, o di sentire il parere di un Consiglio consultivo da cui non era vincolato punto, perchè il Governo, sentito il parere del Consiglio consultivo, poteva non tenerne alcun conto; vi sembrerà strano, ripeto, che il Governo, messo in quel bivio, abbia detto: no, anzichè sentire il Consiglio, io violerò la legge, commetterò un atto, di cui l'effetto impolitico è evidente.

Ma io spero prima di terminare questa mia breve orazione, di farvi anche intravedere la ragione di questo modo di procedere.

Vediamo intanto come ragiona il Governo per divincolarsi da quell'obbligo che la Camera, potrei dire che la Sinistra gli ha imposto; obbligo che il Governo non voleva assumere, avendo combattuto fino all'ultimo per non accettarlo; ma la Sinistra, allora capitanata dall'onorevole Depretis, seppe combattere con ragioni così eloquenti, che fece ve-

nire la Camera a quella deliberazione. (*Si ride — Interruzioni*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ridete, perchè non c'è proprio da ridere niente affatto.

PRESIDENTE. Non interrompano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Hanno perduto la memoria.

DE SAINT-BON. Ora per divincolarsi da quell'obbligo, udite il ragionamento che fece il Ministero. Rilleggo l'articolo, o meglio, quella parte che interessa alla questione:

« Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopra citato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio di ammiragliato. »

Ora in quest'articolo, che è così chiaro, il Governo ha voluto vedere un'eccezione, e questa eccezione gli è sembrato di trovarla nel vocabolo *però*, là dove dice: « conserva però la facoltà di giubilare, ecc. »

Il *però* infatti implica un'eccezione ed è quella che vi ho spiegata, cioè a dire la contraddizione con la legge anteriore. La legge anteriore implicava identità di diritti per parte del Governo e per parte dell'individuo; la legge presente implica diversità assoluta di diritti, indi quel *però*.

Il Governo invece ragiona in questo modo: quel *però* implica un'eccezione; dunque l'eccezione dovrebbe essere questa, che l'articolo cessi di essere applicabile quando l'ufficiale interessato raggiunga le condizioni indicate dall'articolo 1 della nuova legge; in altre parole, che l'ufficiale per un certo tempo della sua carriera, abbia dritto di non poter essere collocato a riposo che in seguito a parere di un Consiglio formato di persone antorevoli a lui superiori; ma che giunto ad un'età determinata, decada affatto da questi diritti. Ecco il modo in cui il Ministero interpreta questo *però* e questo articolo.

A questa interpretazione sentite come rispondeva vittoriosamente l'onorevole Depretis nella seduta del 20 gennaio 1865. Egli si estende prima su di alcune considerazioni generali sopra il carattere odioso del collocamento a riposo d'autorità, che chiama una specie di giubilazione coatta, e poi dice:

« Prima che sia trascorso il tempo dopo il quale l'ufficiale ha acquisito il diritto alla pensione (cioè quando egli ha una minor durata di servizio), egli ha molte garanzie stabilite dalla legge, ecc.; » e qui l'onorevole Depretis ne fa l'enumerazione.

Dice poi: « nel caso attuale invece, quando l'ufficiale ha servito più lungamente lo Stato, ha durato più lungamente nel faticoso mestiere dell'armi e con ciò, a mio debole parere, ha acquistato un titolo di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

più alla pubblica benemerenzza. Ebbene, voi nella legge fate una posizione peggiore. È egli giusto questo? È conforme questo alle garanzie che la legge ha sancito per lo stato degli ufficiali? A me pare di no. Quindi io credo che questa lievissima cautela, mi sia permesso di dirlo, che si contiene nella proposta dell'onorevole Ricci, non sia per nulla lesiva, ecc. Egli è per queste semplici considerazioni che io appoggio e voterò la proposta dell'onorevole Ricci. »

Ora, o signori, dopo che così nobilmente parlava l'onorevole Depretis, in data 20 gennaio 1865, ci tocca di vedere un Gabinetto da lui presieduto stracchiare la legge per indurla a dire che, appunto in quei casi nei quali più specialmente l'onorevole Depretis aveva ottenuto che quella cautela fosse messa, in quei casi essa non fosse applicabile.

E questo non è tutto, onorevoli colleghi; ci è ancora dell'altro.

Perchè, anche ammesso che questo articolo dovesse essere interpretato come lo ha interpretato il Ministero, anche ammesso che la interpretazione dell'onorevole Angioletti, che la interpretazione dell'onorevole Depretis, che la interpretazione del Consiglio di Stato, che la interpretazione di chi legge l'articolo siano tutte sbagliate, anche ammesso questo; ebbene, per giungere sino all'ammiraglio Cerruti, il Ministero ha dovuto violare un altro articolo di legge.

Ed ora ve lo dimostrerò. Il Ministero intanto vi dice: « La facoltà nel Governo di dare il riposo di autorità, comincia quando l'ufficiale entra nelle condizioni dell'articolo 2 della legge 1865. »

Questo articolo dice: « I militari non potranno far valere il diritto alla giubilazione se, oltre ad avere gli anni di servizio, non avranno compiuta l'età. »

Ora, o signori, l'età richiesta per collocare a riposo d'autorità un vice-ammiraglio, è l'età di 60 anni.

Il Cerruti, invece, quando fu collocato a riposo ne aveva 58 solamente e non 60.

MINISTRO DELLA MARINERIA. Non ricorda l'articolo 3.

DE SAINT-BON. Come fa il Ministero per regalargli quei due anni che gli mancano? (*Si ride*)

Fa in questo modo: si serve dell'articolo 3 della legge, il quale dice: « L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio, s'intende ridotta di anni 3 per tutti indistintamente; purchè contino 15 anni di servizio sopra i reali bastimenti in istato d'ancoraggio. »

Notate bene, si dice: l'età richiesta per esercitare il diritto alla pensione, non per esercitare il diritto a pensionare. Si tratta di un favore manifesto che

la legge ha voluto fare all'individuo escludendone il Governo.

E questo risulta manifestamente anche dal confronto con la legge anteriore. La legge anteriore che dava eguaglianza di diritto, recava anche l'esenzione del tempo derivante dalla navigazione; ma era concepita in altri termini, i quali permettevano che tale facoltà l'adoperasse tanto l'individuo quanto il Governo. La legge nuova con l'indicare chiaramente l'età per esercitare il diritto alla pensione, ha voluto far vedere che si tratta unicamente dell'individuo.

Ora il Governo ragiona in questo modo. Dice: per effetto della legge del 1852, il diritto della giubilazione è reciproco; da una parte e dall'altra si ha il diritto di chiederla e di darla. Ora, quest'ufficiale avrebbe il diritto a chiedere la giubilazione, perchè glielo concede la legge; dunque ho quel diritto anch'io, e lo applico.

Ecco il ragionamento che fa il Governo.

Ma nel fare questo ragionamento il Governo dimentica che quest'articolo 29 della legge del 1852, che stabilisce l'eguaglianza dei diritti di chiedere e di dare il ritiro, è la negazione della nuova legge del 1865, e che, essendone la negazione, è assolutamente distrutto dall'articolo 27 di questa legge, che abroga tutte le disposizioni precedenti in contrario.

Il Governo dimentica nel fare questo che il testo letterale dell'articolo si rifiuta a quel significato, perchè dice: « l'età per esercitare il diritto. » Il Governo infine dimentica un'altra testimonianza molto grave, che è questa: nel presentare questa legge con quest'articolo, il ministro La Marmora non tacque tale circostanza, e parlando delle differenze tra la nuova legge e l'antica, si esprime così: « Cotale disposizioni della legge consisterebbero, ecc., 3° nel mantenere intatto questo diritto (quello alla giubilazione anticipata, quale premio agli ufficiali per la navigazione), senza però che il Governo possa collocare a riposo d'autorità coloro fra quelli ufficiali che risultassero in questo caso.

« Il riflesso da cui il ministro sarebbe guidato con questa modificazione a tutela dei diritti degli ufficiali in discorso, sarebbe per non lasciare l'adito aperto di potere all'evenienza convertire in un notevole pregiudizio dell'individuo, quella lunga navigazione che agli occhi del legislatore fu già titolo di speciale riguardo.

Ora, signori, voi lo vedete, il Governo in questo caso per formulare un decreto a danno di un ottimo ufficiale, non si perita di ritorcergli contro gli stessi suoi titoli di benemerenzza, molto chiaramente definiti dalla legge.

Qui avrei finito per quanto si riferisce all'ammiraglio

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

raglio Cerruti; se non dovessi appagare la curiosità che ha potuto nascere in voi, quella cioè del perchè non si sia sentito il Consiglio di ammiragliato.

Veramente il perchè difficilmente lo potrei dire io, ma penso che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà spiegarlo alla Camera: quello però che è certo, quello che è positivo si è che avendoci riflettuto un pochino su, mi è parso di vedere, o di intravedere una grande difficoltà nella cosa, e la difficoltà sta in questo.

L'articolo 6 che parla di questo Consiglio, fu in Senato modificato sulla proposta del senatore Duchoquè accettata dal ministro Angioletti, nel senso che fosse applicato in tutti i casi immaginabili.

Con questo intendimento, nella proposta Duchoquè fu stabilito chiaramente che: « in questo caso il Consiglio sarà presieduto dal vice-presidente, e si comporrà di soli membri, in grado almeno uguali, ma più anziani dell'ufficiale della cui giubilazione si tratta. »

Ora, o signori, il vice-ammiraglio Cerruti si trova alla cima della scala, si trova al più alto dei gradi; per formare dunque il Consiglio d'ammiragliato, si sarebbe stati obbligati di allontanarsi dai soliti consiglieri spiccioli del Ministero, e si sarebbe dovuto entrare in un campo un poco più ampio; si sarebbe dovuto ricorrere a chiamare, per esempio, dei generali di terra, oppure a chiamare dei vice-ammiragli a riposo, per comporre in tal modo un Consiglio autorevole tutto di superiori dell'ammiraglio Cerruti, tutto di gente a lui almeno in anzianità superiore.

Ed allora a quel Consesso si sarebbero dovuti presentare gli stati di servizio di quell'ufficiale; ed esso avrebbe veduto che, cominciando da guardia marina egli si slanciava per il primo in una lancia, durante una tempesta che rompe il timone della sua nave, per salvare un marinaio. Avrebbe veduto che più tardi a Gibilterra, in un incendio, salì all'ultimo piano di una casa, salvando una donna e un ragazzo, e che di questo fatto esistono documenti, esiste vale a dire una lettera del governatore di Gibilterra di quei tempi, Lord Codrington. Avrebbe veduto che susseguentemente, trovandosi al comando di un bastimento in Inghilterra, ed avendo la missione di fare delle spese per il Governo, con due milioni di credito su Rothschild, ebbe una lettera di grandi elogi per la parsimonia con cui aveva adoperato i danari del pubblico, e per la somma sua delicatezza. Avrebbe veduto che nel 1854, quando inferiva il colera in Genova, egli dimostrò tanto coraggio e tanto zelo, che ebbe una promozione motivata per questo. Si sarebbe vedute inoltre che fu nominato ammiraglio a scelta, passando sopra ad altri stimati di lui meno degni;

e che passando successivamente per tutti i gradi della gerarchia, ottenne in ogni qualunque destinazione gli elogi e le lodi dei suoi capi. Si sarebbe veduto infine che il contrassegno caratteristico di tutta la sua carriera è stato l'amore del dovere, e il nessun riguardo dei propri interessi e della propria salute, quando il dovere lo spingeva; ha 58 anni, è ancora vegeto e robusto.

Ora, o signori, ad un Consiglio composto di superiori giudicanti con animo sereno, presentando i documenti da me accennati, era difficile di fare contemporaneamente la proposta di infliggere a quell'ufficiale quella giubilazione coatta, di cui l'onorevole Depretis parlava così bene nel 1865.

Il mio assunto mi pare abbastanza sviluppato.

Credo di avere in tutti trasfuso il convincimento che nel caso, che ho preso per modello, la legge non fu osservata, e che quindi risulti manifestamente a tutti che le leggi sullo stato degli ufficiali, sul loro ritiro, sulla loro pensione hanno bisogno di una sanzione.

In questa condizione di cose altro non mi rimane più a fare che a rivolgere all'onorevole Depretis le interrogazioni che ho annunciate e che sono molto semplici.

Prima domanda: quali provvedimenti intende pigliare il Governo per distruggere le cattive conseguenze necessariamente prodotte nel pubblico e nei corpi militari dal rigetto del parere del Consiglio di Stato nella questione relativa al Cerruti?

Seconda domanda: in che modo intende egli di provvedere perchè in avvenire vi sia una sanzione alla legge sullo stato degli ufficiali e degli impiegati in genere, e perchè la via sia chiusa all'arbitrio ministeriale?

L'arbitrio è cosa cattiva, onorevoli colleghi; può avvenire talvolta che nel caso di un uomo di genio, che l'adoperi a grandi fini, riscuota rispetto; ma non è così in un paese libero quando è obbligato a mascherarsi sotto artifici tolti alla curia, a nascondersi nelle pieghe della nostra gloriosa bandiera tricolore.

PRESIDENTE. L'onorevole Brin aveva chiesto di parlare per un fatto personale; gli darò facoltà di parlare dopo l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Come vuole, se è cosa breve, può parlare anche ora.

BRIN. Ho domandato di parlare anche per dare un chiarimento alla Camera.

PRESIDENTE. Allora, poichè il presidente del Consiglio non fa difficoltà, l'onorevole Brin ha licenza di parlare per fatto personale.

BRIN. L'onorevole De Saint-Bon nello svolgimento della sua interrogazione, ha detto che quando avvenne una crisi parziale del Ministero presieduto dal-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

l'onorevole Cairoli, crisi che aveva prodotta l'uscita dal Gabinetto del ministro della marina, e la sua sostituzione con altro titolare, era stato frettolosamente firmato il decreto per mettere a riposo l'ammiraglio Cerruti. Siccome queste parole avrebbero potuto lasciare l'impressione nella Camera, che questo decreto fosse stato firmato dal ministro che era succeduto immediatamente all'onorevole Di Brocchetti, cioè da me che avevo avuto quest'onore; così devo dichiarare che detto decreto era stato firmato dal mio predecessore, e quando io assunsi il portafoglio quel decreto era già stato registrato alla Corte dei conti, e quindi io non presi parte alcuna in quel provvedimento.

CAIROLI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se l'onorevole presidente del Consiglio lo consente, darò facoltà di parlare all'onorevole Cairoli.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Parli pure.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAIROLI. Non dirò che una parola, perchè non avrei diritto di entrare nel merito della questione. Se l'interrogazione sarà tradotta in una interpellanza, mi farò un dovere di prender parte alla discussione relativa alla legalità di quel provvedimento, sulla quale risponderanno oggi gli onorevoli ministri Depretis e Ferracciù.

Debbo fare ora una dichiarazione in difesa dell'onorevole Di Brocchetti, assente e vivamente attaccato dall'onorevole De Saint-Bon.

DE SAINT-BON. Domando di parlare per un fatto personale.

CAIROLI. L'onorevole De Saint-Bon, per una diversa opinione, può censurare un provvedimento dell'onorevole Di Brocchetti; ma sono sicuro che nè egli, nè altri mette in dubbio la lealtà degli intendimenti di quell'onorato uomo, che merita la stima di tutti i partiti.

Ciò vollen dichiarare perchè il mio silenzio non sarebbe scusabile, avendo l'onorevole Di Brocchetti appartenuto al Ministero, che ebbi l'onore di presiedere.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DE SAINT-BON. Avevo chiesto di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Potrà farlo quando replicherà.

DE SAINT-BON. Sono due parole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dica le due parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SAINT-BON. Io sono dolente che l'onorevole Cairoli abbia, a quanto pare, male afferrate le mie parole. Non so neppure se fosse presente...

CAIROLI. Sì.

DE SAINT-BON. Ammetto che lo fosse. Io non ho enunciato un apprezzamento qualunque relativo all'ammiraglio Di Brocchetti, non essendo egli in quest'Aula. Non ho fatto che indicare una serie di fatti. L'unica parola che all'onorevole Cairoli è potuta sembrare un biasimo, sarà probabilmente quella di « frettolosamente, » che diede origine anche alle dichiarazioni dell'onorevole Brin.

Or bene, relativamente a questa parola « frettolosamente, » io dico di avere la profonda persuasione che lo stesso ammiraglio Di Brocchetti non si adonterebbe di dire che effettivamente fu così; per scopi che aveva lui, ma effettivamente fu così.

Per cui non ho fatto altro che citare una serie di fatti.

CAIROLI. Domando di parlare per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAIROLI. Io sono ben lieto di aver dato occasione all'onorevole De Saint-Bon di fare una dichiarazione, che mi prova (del che io era persuaso), che egli rende omaggio alla lealtà ed alle buone intenzioni dell'onorevole Di Brocchetti. Ma io domandai di parlare quando disse che l'onorevole Di Brocchetti non aveva portato al Consiglio di ammiragliato i documenti, perchè non si conoscessero i titoli dell'ammiraglio Cerruti.

Questo mi pare di avere inteso. Del resto son ben contento che l'onorevole De Saint-Bon abbia chiarito il suo pensiero.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. E finalmente io me ne valgo.

Io debbo pregare l'onorevole De Saint-Bon e la Camera a permettermi di esporre alcune mie considerazioni in risposta alla sua interrogazione; ma sono costretto, per ragioni di ufficio e di convenienza, a lasciare anche una parte della risposta all'onorevole mio collega il ministro della marina, il quale ha posto la sua firma, col consenso del Consiglio dei ministri, sotto il decreto incriminato dall'onorevole De Saint-Bon.

Comincio dal dichiarare che io credo perfettamente disinteressata la parte che l'onorevole De Saint-Bon prende in questa discussione. Anzi non esito a dichiarare che egli ha preso una parte così viva in questo incidente, il quale consiste nel collocamento a riposo del vice-ammiraglio Cerruti, per l'amore che egli porta alla marina militare italiana, a questa nostra grande istituzione militare.

L'onorevole De Saint-Bon si è spianata la via alle considerazioni più positive per dimostrare la

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

illegalità dell'atto compiuto e della ratifica dell'atto stesso, facendo alcune considerazioni generali sulla nostra legislazione, in quella parte che tutela gli ufficiali dell'esercito e dell'armata di mare.

Ma tutta questa parte dei ragionamenti dell'onorevole De Saint-Bon tratta *de iure constituendo*, mira cioè all'esame di una legislazione che è adesso in vigore e che può essere difettosa.

Onde su questo punto io non credo di seguire i ragionamenti dell'onorevole De Saint-Bon.

La questione sollevata è una questione tutta pratica e positiva: si tratta cioè di vedere se l'atto col quale l'amministrazione precedente ha collocato a riposo, di autorità, il contro-ammiraglio Cerruti possa ritenersi legale; questa è la prima parte, la parte sostanziale della questione. Seconda parte: trattasi di vedere se il provvedimento dell'amministrazione attuale, la quale ha ratificato il collocamento a riposo, malgrado il parere del Consiglio di Stato sul reclamo dell'ammiraglio Cerruti, sia anche un atto legale, o se l'amministrazione attuale fosse tenuta a riparare quello che era stato fatto dalla precedente amministrazione.

Posta la questione in questi termini, non è inutile che io ne dica la storia brevissimamente.

Il contro-ammiraglio Cerruti, degnissimo ufficiale generale, fu promosso a vice-ammiraglio non so se il 9 agosto o il 1° settembre. Io ho qui la data del 1° settembre, ma l'onorevole De Saint-Bon ha citato quella del 9 agosto...

DE SAINT-BON. È la data del decreto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Va bene: non importa.

Il 5 ottobre fu poi collocato a riposo di autorità. Dovevano applicarsi al vice-ammiraglio Cerruti le disposizioni dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1865? Ecco tutta la questione.

L'onorevole De Saint-Bon ha cercato di dimostrare che al vice-ammiraglio Cerruti dovevano applicarsi le disposizioni dell'articolo 6 della legge del 1865; sostenne che non si possa collocare d'autorità a riposo un ufficiale generale della marina anche nelle condizioni dell'articolo 2 della legge del 1865. Il Ministero non divide quest'opinione; e con suo dispiacere ha dovuto sostenere la opinione contraria, che era pure quella dell'amministrazione precedente, malgrado l'autorevole avviso in contrario del Consiglio di Stato.

La fondo non si tratta che di una questione di procedura: la si può ingrossare finchè si vuole, ma non è che una questione di forma. Era facile, tanto all'amministrazione precedente, che all'attuale, di sentire, sul collocamento a riposo di autorità del vice-ammiraglio Cerruti, il parere del Consiglio superiore di marina, anche composto in modo

straordinario, come venne accennato dall'onorevole De Saint-Bon. Certo questo parere non lo avrebbe vincolato: sentito questo parere, il decreto del ministro, che collocava a riposo il vice-ammiraglio Cerruti, era perfettamente legale; non avrebbe quindi potuto sorgere un giudizio sull'atto amministrativo in se stesso; potevasi solo giudicare se il Ministero avesse fatto bene o male deliberando quel provvedimento. E quest'atto è di competenza della Camera. Io non ho mai negata la sua competenza neanche nel 1865.

Ma ancora adesso sono dell'opinione già manifestata nel 1865, che queste questioni di persona bisogna portarle alla Camera il meno che sia possibile.

Ma è proprio vero che, nello stato della nostra legislazione, fosse necessario di sentire, nel caso del vice-ammiraglio Cerruti, il Consiglio superiore di marina?

A me pare veramente di no. E creda pure l'onorevole De Saint-Bon che per questa questione non si è ritardato tanto, perchè il parere del Consiglio di Stato è della prima metà di gennaio, del 4 o del 6 gennaio.

Quando questa questione venne portata al Consiglio dei ministri, gli onorevoli miei colleghi me ne possono far fede, io, sotto la prima impressione, stentava ad adattarmi a respingere il parere del Consiglio di Stato, io stentava ad adattarmi a ciò per quelle stesse considerazioni che aveva esposto nel 1865.

Credo infatti che queste garanzie giovino alla dignità degli ufficiali dell'esercito e della marina, credo che in molte circostanze salvino il Ministero da qualche possibile errore, credo poi soprattutto che giovino alla buona disciplina dell'esercito e dell'armata. Ma qui c'era una questione d'interpretazione della legge. In due sedute del Consiglio, nelle quali la questione fu discussa, mi fu dimostrato evidentemente che non poteva essere accolto il parere del Consiglio di Stato, il quale poi, in fin dei conti, è pur esso fallibile come tutte le istituzioni umane.

Ciò mi fu mostrato evidentemente, ed ho dovuto ammettere, come lo ammise unanime il Consiglio dei ministri, che il decreto dell'amministrazione precedente, col quale era stato collocato a riposo il vice-ammiraglio Cerruti, era perfettamente legale, e che per conseguenza, non ostante il reclamo del vice-ammiraglio, non ostante il parere contrario del Consiglio di Stato, il ministro, per rispetto alla legge, era costretto di mantenerlo. *Dura lex, sed lex.*

Potrei entrare nell'esame minuto di questa questione, ed appoggiandomi alle stesse dichiarazioni da

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

me fatte nella discussione citata dall'onorevole De Saint-Bon, gli potrei dimostrare che anche in quella discussione, la questione, quale fu posta dal proponente dell'emendamento che divenne poi un'aggiunta all'articolo 6, induce a credere che l'atto del Ministero precedente e quello dell'attuale sono perfettamente conformi allo spirito ed alla lettera della legge; ma io non cercherò di dilungarmi, perchè il mio collega della marina reclama una parte di questa discussione.

Mi permettano tuttavia di leggere le parole con le quali il proponente dell'emendamento, il legislatore, l'onorevole Ricci, perchè egli fu l'iniziatore di questa proposta, ha posto la questione.

L'articolo proposto dal Governo era il seguente :

Il Governo conserva però la facoltà di giubilare, per anzianità, i militari nelle condizioni dettate dal sopra citato articolo 2 della legge 20 giugno 1851. »

E qui la legge era chiarissima; non vi si parlava che di anzianità di servizio e non di età. Per conseguenza quest'articolo non si riferiva già a nessuna parte della legge del 1851, ma alle condizioni in cui si trovava l'ufficiale a senso dell'articolo della legge precedente.

C'è poi una disposizione analoga anche nella legge che riguarda l'esercito, quasi negli stessi termini; e vi aggiunge come in questo caso che discutiamo che il giubilato ha diritto di conoscere i motivi del suo collocamento a riposo.

A questa proposta del Governo e della Commissione quali furono le osservazioni e l'emendamento proposto dal deputato Ricci?

L'onorevole Ricci domanda la parola; il presidente gli dà facoltà di parlare; il deputato Ricci dice:

« In genere sarei opposto a questa facoltà che chiede il Governo, imperocchè io credo che molto miglior sistema erasi seguito nella legge per le pensioni degli impiegati civili, nella quale era stabilito che il diritto tanto dell'impiegato quanto del Governo doveva essere identico e reciproco.

« Io credo tuttavia che allorquando un individuo ha diritto alla pensione e può chiederla (e questo è il caso del vice-ammiraglio Cerruti) il Governo ha diritto di collocarlo a riposo, semprechè creda che la sua opera non sia più utile al paese. Ma mi sorge il dubbio (ecco il motivo della sua proposta, dell'emendamento) mi sorge il dubbio, se sia conforme a equità che il Governo possa collocare a riposo d'autorità colui il quale a termine della vegliante legge non ha conseguito il diritto ad invocare siffatta pensione di riposo. »

« Ma siccome questo sistema venne già adottato per le pensioni dei militari di terra, trovo che sa-

rebbe difficile il riuscire a mutarne la sostanza; proporrei pertanto che per la marina si dicesse, in fine del primo alinea: *sentito il parere del Consiglio d'ammiragliato,* » che era allora quello che adesso è il Consiglio superiore di marina.

Qui evidentemente ci sono due casi: il caso d'un ufficiale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 1851, condizioni nelle quali, dopo la legge del 1865, l'ufficiale non ha ancora diritto a domandare il collocamento a riposo; ma condizioni le quali, in forza di questa legge, danno al Governo il diritto di collocarlo d'autorità. Ma siccome questo collocamento d'autorità è un atto un po' duro, trattandosi di doverlo usare verso un ufficiale il quale non si trova in quella reciprocità di diritti in cui si trovano per legge coloro che hanno diritto a pensione, il legislatore ha voluto circondarlo di speciali cautele; ed è in questo caso solo che il Governo è obbligato di sentire il Consiglio superiore di marina.

Il mio collega spiegherà del resto più dettagliatamente questa cosa.

Se poi si volessero altre citazioni, se la Camera volesse che io giustificassi qual era il senso delle parole allora da me pronunziate, citate oggi dall'onorevole De Saint-Bon, mi sarebbe facilissimo il farlo.

Mi permettano però l'onorevole De Saint-Bon e la Camera una sola osservazione. Io ho difeso allora (parlando teoricamente, non per un caso concreto) la stessa dottrina che difende oggi l'onorevole De Saint-Bon: ma quel caso era diverso; si disputava se il Governo dovesse essere munito di queste maggiori cautele nel caso dell'ufficiale che si trovasse nelle condizioni dell'articolo 2 della legge del 1851.

E del resto nessuno ha mai dubitato che, quando l'ufficiale ha diritto egli stesso a chiedere la pensione, nessuna disposizione legislativa ha ancora abrogato l'articolo 29 della legge sullo stato degli ufficiali, in forza del quale, per reciprocità di diritto, si è sempre ammesso, come è ammesso nel Ministero della guerra, che il Governo può collocare a riposo, senz'altri controlli, l'ufficiale il quale ha diritto di chiederlo ed ha diritto di ottenerlo.

Ecco dunque in tutta la sua semplicità la questione sollevata dall'onorevole De Saint-Bon.

Io non entrerei (perchè credo veramente che la questione sia chiara e non lo meriti) non entrerei in altri svolgimenti, e lascierei al mio collega il ministro della marina che spieghi meglio alla Camera le ragioni per le quali il Consiglio, io soprattutto, mio malgrado, ha dovuto confermare, come legale e legittimo, il provvedimento adottato dall'ammi-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

nistrazione precedente pel quale fu d'autorità collocato in riposo il vice-ammiraglio Cerruti, senza sentire il Consiglio di ammiragliato.

Io non voglio valutare nè apprezzare quel provvedimento; certo che una promozione susseguita a breve intervallo da un collocamento a riposo è qualche cosa che non è nelle norme comuni, nè facilmente spiegabile.

Ma su questo punto non mi credo tenuto di fermarmi.

Risponderò poi alle interrogazioni dell'onorevole De Saint-Bon, che, quanto alle cattive impressioni che egli dice prodotte dal fatto del collocamento a riposo dell'ammiraglio Cerruti, io credo che bisogna distinguere. Se queste cattive impressioni l'onorevole De Saint-Bon le crede prodotte da una violazione della legge, di cui fummo accusati noi dell'attuale amministrazione, io reputo che le cattive impressioni saranno tolte vedendosi che questa questione di illegalità non esiste; quanto ai provvedimenti ulteriori, io non esito ad affermare che il Ministero attuale non sarebbe alieno di entrare nella via di maggiori garanzie per gli ufficiali dell'esercito e della marina, entro quei limiti però che credessero di stabilire gli uomini competenti in queste materie, i quali debbono sempre avere come guida suprema quella di non iscuotere le fondamenta di queste istituzioni, la perfetta disciplina cioè dell'esercito e dell'armata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

FERRACCIÙ, *ministro della mariniera*. L'onorevole deputato Di Saint-Bon, che in principio del suo discorso, pareva volesse trattare la questione con molta larghezza di vedute, ha finito per impiccolirla, riducendola, per così dire, alle meschine proporzioni di una questione personale. È un modo di discutere come un altro, ed io non posso non rispettarlo. Debbo però rilevare che, considerata la cosa sotto il suo vero punto di vista, la persona del vice-ammiraglio Cerruti, se entra nella questione, come causa occasionale, per quanto è della sostanza non ci ha nulla che vedere. Debbo anzi aggiungere che si avrebbe torto a tirarcela dentro; perciocchè non si tratti qui di vagliare i meriti di una persona qualunque, ma di risolvere puramente e semplicemente una questione di massima, astrazione fatta da ogni considerazione personale.

La questione, o signori, è semplicissima, ed è costata: può il Governo, di propria autorità, collocare a riposo un ufficiale, quando l'ufficiale ha egli medesimo il diritto di chiedere ed ottenere siffatto collocamento? Ecco la questione ne' suoi termini precisi.

Il ministro della marina, mio predecessore, sottoponendo alla firma del Re il decreto di giubilazione del vice-ammiraglio Cerruti, si pronunziò col fatto per l'affermativa; e per l'affermativa pure si pronunziò esplicitamente una sezione del Consiglio di Stato, innanzi a cui fu recata la questione in via di reclamo. Ma lo stesso Consiglio, a sezioni riunite, andò in contrario avviso: e però ritenne che il ministro non potesse decretare il collocamento a riposo, prima di sentire il parere del Consiglio superiore di marina, e che per conseguenza il decreto, emanato senza l'adempimento di questa formalità, fosse assolutamente da annullarsi.

Tale era lo stato della questione, quando io venni al Ministero. La presi a studiare sollecitamente, e creda pure l'onorevole Saint-Bon, che la studiai senza ira, senza passione e senza la benchè menoma influenza di alcuna di quelle chiesuole che egli forse conosce, e che io cercherò poco alla volta di ridurre ad unità, facendovi penetrare quel ben inteso e disciplinato spirito di corpo, che fa la vera forza della milizia, sia essa terrestre o marittima. (*Benissimo!*)

La studiai, dico, sotto tutti gli aspetti il meglio che per me si potesse, ed il risultato di questi studi mi portò a concludere che il Ministero, anzichè aver commesso violazione, si era scrupolosamente attenuto alle leggi dello Stato.

Ne riferii, come era naturale, in Consiglio dei ministri, ed il Consiglio, dopo maturo esame, approvò all'unanimità la proposta che io feci di tener fermo il decreto; tanto la mia proposta parve giusta e fondata, nè poteva parere altrimenti solo che si badasse alle norme stabilite in materia di giubilazione.

Infatti, la legge del 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali all'articolo 29, così dispone:

« La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione, e la forma in cui essa ha luogo.

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli ufficiali anche in tempo di guerra nei casi nei quali, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione. »

La legge sulle pensioni, qui richiamata, è la legge del 20 giugno 1851, che all'articolo 2 si esprime nei termini seguenti:

« Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:

« Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, i luogotenenti di vascello, ed i capitani dopo 30 anni di servizio.

« Avranno egualmente diritto alla giubilazione dopo 25 anni di servizio gli ufficiali generali, gli

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

ufficiali superiori, i luogotenenti di vascello, ed i capitani che contassero quindici anni di servizio di bordo. Tale pensione sarà diminuita, ecc. »

Or bene, il vice-ammiraglio Cerruti, al tempo della sua giubilazione, aveva 40 anni di servizio, dei quali circa 20 di navigazione. Egli dunque aveva diritto incontestabilmente ad essere giubilato, ed il Governo aveva per conseguenza la facoltà di giubilarlo. È pertanto chiaro che la questione non presenterebbe nessuna difficoltà, e si risolverebbe assai facilmente, qualora dovesse risolversi in base a queste disposizioni; tanto sono esse decisive ed esplicite.

Ma non è con siffatte disposizioni, che si può e si debbe risolverla; bensì con quelle che trovansi consegnate nella legge 26 marzo 1865. Codesto, mi pare, abbia voluto dire l'onorevole Di Saint-Bon. Ebbene, anche prendendo a base quest'ultima legge, non vi sarebbe nulla da opporre; imperocchè la medesima, ben lungi dall'aver tolto vigore alla legge sullo stato degli ufficiali, ne allargò il concetto, pur recando qualche modificazione a quella del 20 giugno 1851 sulle pensioni militari; per la quale il diritto al collocamento a riposo era misurato dalla sola anzianità di servizio; laddove per la legge del 1865, oltre al servizio, si richiede l'età, che per gli ufficiali ammiragli è quella di anni 60, oppure di 57 nel caso previsto dall'articolo 3 citato dall'onorevole Di Saint-Bon, nel caso cioè di effettivo servizio prestato per 15 anni sopra navi in istato di armamento.

Inutile qui ripetere che il vice-ammiraglio Cerruti riuniva tutte queste condizioni, e che egli per ciò poteva esercitare il suo diritto alla giubilazione, come il Governo valersi della facoltà di giubilarlo.

Peraltro, se la legge del 1865 aggiunte al requisito del servizio anco quello dell'età, non prescrisse nulla che menomasse le attribuzioni del Governo; e potrebbe anzi dirsi d'avergliene accresciute, conservandogli la facoltà che prima avea di giubilare per anzianità di servizio, indipendentemente dall'età. È testuale su questo proposito la disposizione dell'articolo 6. Ma siccome in questo caso la facoltà del Governo non stava più in correlazione con quella dell'ufficiale, che per effetto della nuova legge, non poteva esercitare il suo diritto senza il concorso dell'età, così parve giusto introdurre a favore di lui una qualche garanzia, e quindi stabilire che la giubilazione non potesse in questo caso decretarsi, senza sentire l'avviso del Consiglio superiore di marina. Ecco le parole dell'articolo 6:

« Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condi-

zioni dettate dal sopracitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851. »

Quali sono le condizioni dettate dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1851? Che l'ufficiale abbia 30 anni di servizio, oppure 25 con 15 effettivi di bordo.

Ora è evidente che quest'articolo, parlando come parla, di giubilazione per sola anzianità di servizio, non può essere esteso al caso di giubilazione per servizio e per età, giacchè in questo caso ha luogo la regola generale di reciprocità stabilita con l'articolo 29 della legge sullo stato degli ufficiali, che è sempre in vigore.

A dir breve, nell'articolo 6 non si concede all'ufficiale il diritto ad essere giubilato, ma si dà invece al Governo la facoltà di giubilarlo. Ciò pone evidentemente il Governo medesimo in una certa superiorità; ed è appunto questa superiorità che si è cercato di temperare, subordinandola all'avviso del Consiglio d'ammiraglio; il quale avviso non è in sostanza che una garanzia, più o meno efficace per l'ufficiale, che, non avendo ancora raggiunta l'età prescritta, non può esercitare il suo diritto alla giubilazione.

La qual cosa pare a me di tale evidenza, che non so spiegarmi come siasi potuto elevare un dubbio; e molto meno so spiegarmi che il dubbio sia stato elevato dall'onorevole Di Saint-Bon, il quale nel 1874, quando egli era ministro, non solo propugnava tenacemente che il Governo potesse giubilare un ufficiale, quando l'ufficiale aveva diritto ad essere giubilato; ma pretendeva che il Governo, secondo la lettera e lo spirito delle nostre leggi, avesse sempre avuto, e dovesse avere un diritto maggiore di quello degli ufficiali. Io certamente non arriverei sino a questo punto. (Bene! a sinistra)

Del rimanente, se vi fosse bisogno di schiarire ancor più ciò che d'altronde è di per se stesso chiaro e manifesto, basterebbe leggere la discussione fatta alla Camera sopra questo argomento.

Ecco infatti come si esprimeva il deputato Ricci, nel proporre l'aggiunta, della quale discorriamo, e di cui ha dato lettura l'onorevole presidente del Consiglio.

« Venendo alla questione dirò al signor ministro della guerra che colla legge anteriore nessuna umiliazione si infliggeva all'ufficiale mettendolo a riposo d'autorità; giacchè era stile di invitarlo a chiedere egli stesso la sua pensione.

« Ma ora la questione sarebbe assolutamente mutata: il ministro vuole assumere la facoltà di giubilare un ufficiale, il quale non ha ancora diritto alla giubilazione.

« Mi spiego. La legge anteriore aveva per base unicamente gli anni di servizio; la legge attuale

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

esige, oltre alla condizioni di un determinato numero d'anni di servizio, anche una certa età.

« Ora che vuole il signor ministro?

« Egli vuole che l'ufficiale non possa chiedere di essere collocato a riposo, se non riunisce le due condizioni del servizio e dell'età; ma abbia il ministro invece il diritto di giubarlo, quando si trovi soltanto nella condizione che è relativa al tempo di servizio. In tal caso il ministro dovrà sempre collocare a riposo d'autorità; quindi l'argomentazione dell'onorevole mio amico Depretis è fondatissima.

« Non è poi esatta l'espressione *conservare la facoltà*, di cui si fa uso nell'articolo, poichè tale facoltà il ministro non l'ebbe mai. Nelle leggi ora vigenti è stabilito che il diritto è reciproco nè più nè meno. Se si aveva il diritto di andarsene, il ministro aveva quello di collocare a riposo. Ora la situazione vuoi totalmente cambiare, il ministro vuole la facoltà di licenziare dal servizio coloro, i quali non hanno ancora conseguito il diritto alla pensione, infliggendo così una taccia di biasimo ai licenziati. »

Come vede l'onorevole Saint-Bon, il concetto di chi proponeva l'aggiunta è così netto, così preciso, che non lascia luogo a dubitare sul vero significato dell'aggiunta medesima.

Non è poi vero (come accenna l'onorevole Saint-Bon) che in occasione di questa aggiunta il presidente del Consiglio pensasse diversamente da quello che oggi pensa. Egli surse, in quella occasione, a combattere la teoria messa innanzi dal compianto deputato Bixio, il quale, da una parte appuntava d'incostruzionalità la proposta Ricci, e dall'altra sosteneva dover essere lecito al ministro di mandare a casa quegli ufficiali che, secondo lui, non fossero più atti a servire. Questa teoria, diceva l'onorevole presidente, non può essere ammessa; chè altrimenti tanto varrebbe cancellare con un semplice articolo la legge sullo stato degli ufficiali. Appoggiava perciò la proposta fatta, siccome quella, che, nel caso concreto, poteva in qualche modo controbilanciare la facoltà che si accordava al Governo di giubilarne un ufficiale, quando questi non aveva ancor diritto alla giubilazione.

E che codesto fosse il suo intendimento lo dimostrò alcun tempo dopo, allorchè, diventato ministro della marina, sottopose alla firma reale il decreto per la istituzione, o riordinamento che voglia dirsi, del Consiglio superiore; nel quale decreto, al numero 8 dell'articolo 7, si leggono queste parole:

« Emette parere sui reclami per anzianità o collocamento a riposo (noti bene la Camera, e lo noti anche l'onorevole De Saint-Bon), a senso dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1865. »

Come si par chiaro, in virtù di questo articolo, il Consiglio non è chiamato a dar parere indistintamente ed in tutti i casi di giubilazione, ma soltanto nel caso eccezionale contemplato dall'articolo 6 della legge 26 marzo (Bene! a sinistra); nel caso, cioè, che la giubilazione sia data ad un ufficiale che abbia compiuto il suo servizio, ma non ancora raggiunto l'età.

Questo caso eccettuato, in tutti gli altri il Consiglio di marina non ci ha che vedere; ed il Governo in base al principio di reciprocità stabilito colla legge del 25 maggio 1852, può benissimo collocare a riposo quell'ufficiale, che ha il diritto a tale collocamento.

Ciò detto, mi pare non sia mestieri di aggiungere altro. Io credo che le date spiegazioni siano più che sufficienti per convincere chicchessia, che il Governo, nel giubilarne il vice-ammiraglio Cerruti, non eccedette in veruna guisa i suoi poteri, e non commise atto che sotto alcun rispetto, possa qualificarsi arbitrario ed illegale. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Di Saint-Bon ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle spiegazioni date dagli onorevoli ministri.

DI SAINT-BON. Dopo le risposte dell'onorevole presidente del Consiglio e dell'onorevole ministro della marina, è difficile naturalmente che io possa dichiararmi soddisfatto.

Essi, quando io abbia bene inteso i loro argomenti che in parte solamente sono giunti al mio orecchio, non hanno fatto altro che ripetere gli argomenti stessi che io aveva combattuto, a mio credere, vittoriosamente dal primo all'ultimo, aggiungendo la lettura di articoli commentata in modo strano, come, per esempio quello di un regolamento letto dall'onorevole ministro della marina, il quale dice:

« Il Consiglio di ammiragliato è chiamato a deliberare sul collocamento a riposo, a mente dell'articolo 6. »

Questo articolo che cosa significa? Significa che, come l'articolo 6 lo prescrive, il Consiglio dovrà deliberare sul collocamento a riposo. Ma non implica punto che l'articolo 6 della legge dica quello che non dice.

Io, per altro, debbo un vivo ringraziamento all'onorevole presidente del Consiglio, perchè mi ha messo, colla sua risposta, sulla via di un nuovo argomento, che mi era completamente sfuggito, e che mi sembra sia di quelli che mettono chiara la condizione delle cose in faccia alla Camera.

L'onorevole presidente del Consiglio mi richiama a considerare la legge relativa all'esercito.

Or bene, la legge fatta per la marina è analoga

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

a quella dell'esercito. Voi trovate l'articolo 1 identico, come identico è l'articolo 2; l'articolo 6, su cui si è discusso, fu presentato identico alla Camera, cioè, che « il Governo conserva però la facoltà di giubilare d'autorità quelli, che si trovano nelle condizioni volute dalla legge precedente. »

E qui si ferma per l'esercito. Il che significa che, nel caso dell'esercito (la cosa è chiara) è negato recisamente quel principio che formava la base della legislazione anteriore, la reciprocità cioè dei diritti: per i militari, cioè, di chiedere il ritiro, e per il Governo di darlo d'autorità. La legge dice che d'ora in avanti non è più così; che l'individuo ha diritto alla giubilazione in tali e tali condizioni, che però il Governo conserva i diritti della legge anteriore.

Il principio adunque stabilito dall'articolo 29 della legge sullo stato degli ufficiali non ha più dunque applicazione di sorta nell'esercito, e non deve quindi averne alcuna nella marina. poichè la sua legge sulle pensioni è quella stessa all'incirca che quella dell'esercito.

Non avrei da dire altro se l'onorevole ministro della marineria non avesse citato la data del 1874, facendo evidentemente allusione a me.

E prima di tutto aggiungerò che non è senza sorpresa che ho sentito qualche voce che diceva: *Bene! bene!* Ma come? Ammesso che io avessi commesso un arbitrio, bisogna forse rivolgere voci d'approvazione al ministro, che ne ha commesso un altro? (*Si ride*) Scusatemi, è singolare questo *bene!*

Se questa data del 1874 citata dall'onorevole ministro della marina, corrisponde, del che non sono assolutamente sicuro, ad un atto del mio Ministero, essa dimostra per l'appunto l'opposto di quello, che egli avrebbe avuto in animo di dimostrare. Credo che egli alluda al caso, in cui essendo sembrato opportuno al ministro della marineria di quei tempi di collocare a riposo un contr'ammiraglio, il ministro stesso, consultati i suoi consiglieri legali, ne ebbe per risposta che la legge doveva essere interpretata nel modo, che ha indicato il ministro presente. Fatto questo il ministro della marineria scrisse una lettera, nei sensi espressi dai suoi consulenti legali, al Consiglio della marineria, il quale rispose: Noi non siamo di questo parere; la legge va interpretata diversamente. Ed il ministro d'allora non andò più oltre; si contentò di questa semplice dichiarazione del Consiglio, e cessò d'insistere sulla teoria suggeritagli dai suoi consulenti legali.

Indi risulta da un lato la grande mia temperanza e dall'altro che fin da quei tempi, dopo l'analisi fatta di quella legge, ho dovuto riconoscere che essa non ha il senso che le attribuisce il Ministero.

Ho chiesto di fare un'interrogazione, non una interpellanza, appunto perchè io ben sentiva che nelle mie condizioni rispetto alla Camera, nelle condizioni della politica in generale, nelle condizioni dei partiti, il proporre una risoluzione sarebbe stata cosa pericolosa e rischiosa; rischiosa in questo senso, che se al ministro per una ragione politica si fosse dato un voto favorevole, quale ne sarebbe stata la conseguenza? Sarebbe stata la facoltà di proseguire nella via dell'arbitrio. Ora questa via è molto sdruciolevole, e quando s'incomincia a scendere per essa, una piccola spinta vi fa andare fino al fondo. Dio ci guardi da un tale andamento di cose!

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Di Saint-Bon è esaurita. (*Conversazioni*)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI PRIGNANO AL MANDAMENTO DI SASSUOLO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ronchetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RONCHETTI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge per l'aggregazione del comune di Prignano al mandamento di Sassuolo. (*V. Stampato, n° 186-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è sospesa per cinque minuti. (*Conversazioni*)

Si riprende la seduta.

Prego gli onorevoli deputati di andare ai loro posti.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO RIGHI AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI CIRCA ALCUNI PROVVEDIMENTI DA PRENDERSI RIGUARDO AL REGIME DELL'ADIGE IN VISTA DELLE RADICALI MODIFICAZIONI CHE VERRANNO FATTE NEI TRONCHI SETTENTRIONALI DEL FIUME STESSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del deputato Righi al ministro dei lavori pubblici circa alcuni provvedimenti da prendersi riguardo al regime dell'Adige in vista delle radicali modificazioni che verranno fatte nei tronchi settentrionali del fiume stesso. (*Continuano le conversazioni*)

Prego gli onorevoli deputati di andare ai loro posti; di sgombrare l'emiciclo.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

L'onorevole Righi ha facoltà di parlare per isvolgere la sua interrogazione.

RIGHI. Onorevole ministro, la mia interrogazione, piuttosto che ad interrogare nel vero senso della parola, è diretta a richiamare la sua attenzione sopra di un fatto, il quale, per il suo non produrre effetti immediati e sensibili, potrebbe forse sfuggire a coloro, la cui attenzione, come è ben naturale, è tenuta desta e sollecita assiduamente da bisogni immediati ed urgenti.

Fin dall'epoca, in cui il Governo austriaco era in possesso delle provincie venete e, quindi, dominava tutto il corso dell'Adige, dalla sorgente sino alla foce, nei tronchi superiori del Tirolo e del Trentino di detto fiume...

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

RIGHI... egli aveva incominciato alcune operazioni di coordinazione dell'alveo.

In questi ultimi tempi io andava leggendo nelle gazzette austriache come fosse intendimento di quel Governo di procedere ulteriormente in quei lavori; quando ecco che un'ultima notizia ci mette in avvertenza che il Governo austro-ungarico a tale oggetto, per la rettificazione cioè dei tronchi superiori dell'Adige, aveva stabilito di spendere la somma di 5 milioni di fiorini circa.

Vedrò facilmente l'onorevole ministro dei lavori pubblici come l'entità della somma fosse tale da richiamare tutta la nostra attenzione sullo scopo a cui è destinata; imperocchè la somma stessa ci avverte come non possa trattarsi di semplici lavori di coordinazione, ma trattisi certamente di lavori radicali, in rapporto ai quali il Governo austriaco sarà per seguire probabilmente il metodo, col quale aveva già incominciato altra volta, che è quello, cioè, di fare dei grandi tagli di nuovi alvei rettilinei, nei quali s'abbiano ad intromettere le acque, che verrebbero perciò deviate da tutte quelle curve e sinuosità dell'alveo antico, che in oggi sono costrette di percorrere, e che ne rallentano conseguentemente il corso.

Questo rallentamento nel corso delle acque nelle parti superiori dell'Adige ne facilita, come è ben naturale, l'espansione nei terreni aperti superiori, nei così detti bacini alpestri. Ora giova osservare che se queste espansioni nei bacini superiori dell'Adige possono riuscire dannose a quei territori ed a quelle popolazioni, bisogna però considerare che le espansioni stesse sono provvidenziali in riguardo al regime inferiore del fiume.

Dico questo perchè l'onorevole ministro non si sorprenda se tutte le operazioni che vengono fatte in rapporto all'Adige nei suoi tronchi superiori, preoccupano gravemente le provincie, nel cui terri-

torio scorre l'Adige a valle, non come avviene nella maggior parte del suo corso settentrionale, incassato in gran parte naturalmente, ma incassato invece fra arginature interamente artificiali, il cui eventuale squarciamento potrebbe produrre disastri incalcolabili, per il territorio dello Stato non solo, ma per l'esistenza stessa delle nostre popolazioni. Purtroppo la catastrofe succeduta in questi giorni, la tremenda catastrofe di Seghedino, se pur non ne avessimo avuto noi degli esempi in casa nostra, ce ne darebbe un ben grave ammaestramento. (*Benissimo!*)

Affinchè l'onorevole ministro e la Camera non credano che in queste mie parole vi possa essere esagerazione qualsiasi, amo di avvertire una sola circostanza, che cioè l'Adige nella parte inferiore del suo corso, e particolarmente nelle provincie di Verona, di Padova e di Rovigo, scorre tutto pensile in gran parte, ed ha vi uno dei tronchi, quale sarebbe quello di pochi chilometri sopra corrente di Legnago fino a Badia ed a Boara, in cui la platea, l'alveo del fiume, sovrastano di una media di quattro metri alle circostanti campagne, costringendoci a mantenere delle arginature così colossali da essere in grado alla loro volta di reggere delle piene di dieci metri di altezza.

Si figuri l'onorevole ministro lo squarciamento di una di queste arginature, e consideri quanto sarebbe fatale, se le acque si rovesciassero e si introducessero nel territorio sottoposto con quella violenza distruggitrice che è propria dell'immane loro volume, aggiuntavi la velocità torrenziale propria del fiume, e la maggiore velocità che acquisterebbero dai salti che sarebbero costrette di fare dalle breccie per irrompere nelle campagne!

Tutte le operazioni che si possono fare nell'alveo dell'Adige settentrionale, tutto ciò che è diretto a contenere queste acque, ad impedirne la libera espansione nei bacini alpestri ed a renderne più facile lo smaltimento, produce per immanchevole effetto che le acque stesse giungono più subitaneamente nel corso inferiore del fiume, per modo che la medesima quantità d'acqua, rimanendo condensata sopra una superficie longitudinale minore, è naturale che ne derivi una maggiore altezza nelle piene avvenire del fiume.

Come accennava, queste sono le conseguenze che le più elementari nozioni di idraulica rendono evidenti e per poco apodittiche, e che dimostrano la necessità di pensare ai ripari in tempo utile.

Alcune parti di questo rettilineo dell'alveo del fiume furono già fatte dall'Austria, come accennai anteriormente, dal 1848 al 1859 e 1860.

Ebbene, frutto immediato di questi lavori che

cosa fu? Che nel 1868 noi avemmo nell'Adige una piena di 50 centimetri circa più alta di quelle che si ricordino a memoria d'uomo, e di cui si serbi traccia nella storia e negli annali del nostro fiume. D'altra parte bisogna avvertire un'altra circostanza che, cioè, a quest'eventualità, che è la conseguenza immanchevole dei lavori e dei rettilinei artificiali fatti dal Governo austriaco nell'Adige settentrionale, bisogna aggiungere la tendenza naturale del fiume stesso ad aumentare ognor più le sue piene; perchè qualunque possa essere l'opinione degli idraulici, che io non voglio ora discutere, se cioè l'alveo di questo fiume si sia o no stabilite, non vi ha dubbio però che nel secolo attuale le piene dell'Adige ebbero a crescere continuamente, ed offrono circa due metri di aumento in confronto a quelle del secolo passato e dei secoli anteriori. Dopo tutto questo, l'onorevole ministro può bene essere persuaso che io non intendo di contraddire al Governo austriaco il diritto di fare, entro certi limiti, tutte quelle opere che, nel suo territorio, valgano a regolare il corso dell'Adige ed a liberare le sue popolazioni dagli straripamenti di quelle acque; e quindi vorrà credere che io non intendo di fare alcuna domanda che egli non possa accettare.

Però, io credo conforme ai più elementari, ai più indiscutibili principii del diritto internazionale adottati da tutti i popoli civili, e nel nostro caso resi ancora più facili dai buoni rapporti di vicinato che intercedono fra i due Governi, credo conforme, dico, a questi principii il potere io pregare il Governo del Re di indirizzarsi egli stesso al Governo austriaco, invitandolo a comunicargli quali siano i suoi disegni per la continuazione dei lavori che hanno per iscopo di sistemare nel suo territorio il corso dell'Adige, affinché noi ci troviamo in grado di presentirne gli effetti.

Egli è evidente che noi non dobbiamo certamente aspettare di vedere gli effetti pratici materiali di quei lavori, perchè tali effetti ci potrebbero cogliere, ci potrebbero sorprendere sotto la forma di veri ed irreparabili disastri, ed in allora, come è naturale, noi dovremmo ben rimpiangere, ma invano, la nostra trascuratezza.

Noi dobbiamo esser posti in grado di conoscere quali siano questi lavori.

Quando noi conosceremo quali sono i lavori che si intende di fare nel tronco superiore dell'Adige, in allora potremo vedere quali saranno le conseguenze, che da tali lavori potranno derivare al regime idraulico nella parte inferiore del fiume, ed avremo conseguentemente un tempo bastevole dinanzi a noi per poter fare tutte quelle opere, che si possano manifestare all'uopo necessarie.

Nelle nostre provincie abbiamo degli uffici tecnici assai dotti, *coscienziosi*, e quello che più monta, pratici, immensamente pratici della natura, di tutte le tendenze, dei vizi, direi quasi, del temperamento dei singoli fiumi, e l'onorevole Cavalletto credo che ne potrebbe fare valida testimonianza, egli che è chiarissimo idraulico, non solo in teoria, ma anche in pratica. (*Segni di negazione del deputato Cavalletto*)

E giacchè colle sue negazioni non lo vorrebbe essere, mi sento costretto di rendergli qui pubblica testimonianza col dirgli che è incancellabile la nostra gratitudine per lui, che colla sua mirabile attività seppe domare il Po a Ostiglia pochi anni or sono in condizioni le più gravi, le più terribili e disperate.

Ebbene, questo personale tecnico delle nostre provincie, quando voi lo provvediate degli elementi di fatto, della cognizione delle opere cioè che si intende di fare...

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

RIGHI... nell'alto Adige, dal Governo austriaco, egli saprà presentirne esattamente gli effetti, non solo, ma saprà farvi tutti quelle proposte di riparazione, di rafforzamento e di innalzamento eventuale di argini che si possano rendere necessarie.

Ora io ho finito le mie brevi osservazioni; però mi permetta l'onorevole ministro e la Camera che io colga quest'occasione per tributare una parola di omaggio al Governo del Re per tutto quanto egli fece dal 1866 in poi, in rapporto alla coordinazione e alla sistemazione del regime idraulico delle nostre provincie, le quali pur troppo, per costituzione naturale, sono costrette a ricevere tutte le acque e ad essere il grande scolatore della valle padana.

Io rendo omaggio alle cure solerti e dispendiose adoperatevi durante tutti questi anni; e vi aggiungo la speranza che la cura e la diligenza del Governo in questa materia non sarà mai per rallentare; perchè si ricordi bene l'onorevole ministro che la trascuratezza di pochi momenti può render nulle le cure e i dispendi di interi decenni.

Volli rendere questa testimonianza pubblica, non perchè il Governo ed i miei colleghi ne avessero bisogno; essi ben conoscono le somme che furono all'uopo spese, ma perchè io sono occupato da un pensiero costante, che si è quello di fare in guisa, che il Governo nazionale riesca sempre simpatico ed amato dalle nostre popolazioni, le quali, mentre sentono i pesi gravissimi che per esse derivano dalle esigenze impreteribili delle finanze, siano poste in grado qualche volta, di avvertire anche i benefici che risentono dal nostro Governo; di guisa che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

il Governo nazionale, nella sua alta impersonalità, sia bene affetto alle nostre popolazioni senza discontinuità, indipendentemente affatto dal colore politico delle persone che sono chiamate, nel succedersi delle vicende costituzionali, a rappresentarne la pratica amministrazione. (*Bene!*)

MEZZANOTTE, ministro dei lavori pubblici. In mezzo alle gravi cure, alle quali ha alluso l'onorevole Righi, io non dimentico il dovere di tener dietro, giorno per giorno, all'andamento dell'amministrazione dei lavori pubblici, e gliene darò una prova.

Non prima del 20 gennaio di quest'anno, ebbi notizia che la Dieta provinciale di Innsbruck aveva votata una somma di 4,246,000 fiorini, per le opere concernenti la sistemazione dell'Adige.

In che consistano queste opere, ignoro; certo è che riguardano un corso di circa 100 chilometri, ed è molto probabile che abbiano per iscopo di impedire la libera espansione del fiume nelle alte valli; donde è certo il pericolo che irrompano nel sottostante territorio italiano, le piene più alte e più subitanee. Allora, per mezzo del Ministero degli affari esteri, io ho pregato l'ambasciatore nostro presso il Governo austro-ungarico, che voglia riunire tutte le necessarie informazioni intorno alla natura dei lavori, che si intende di intraprendere.

Nè mi sono contentato di ciò; imperocchè gl'ingegneri idraulici hanno già fatto una proposta di massima, per la quale, le arginature, che ora sono a 70 centimetri e si chiamano *franche*, che sono cioè, 70 centimetri di altezza sulle maggiori piene che si ricordano, essi propongono di sollevarle ad 80 centimetri. E la spesa non è indifferente. Essa si eleverebbe a circa 2 milioni.

Vede adunque che tutte le disposizioni sono prese, sia per avere cognizione dei lavori che si intende di intraprendere nel territorio austro-ungarico, sia intorno a ciò che per difesa nostra noi dovremo fare pel regime dell'Adige inferiore.

E siccome questa spesa non potrebbe essere fatta coi mezzi ordinari del bilancio, così dopo che io avrò avuto sufficienti informazioni, se sarà necessario verrò alla Camera a domandare gli opportuni provvedimenti legislativi.

Veda dunque l'onorevole Righi che tutto ciò che egli ha domandato aveva già formato oggetto delle cure del ministro, e che già sono avviate delle pratiche, le quali io spero che vorranno avere un utile risultato ed assicurare le nostre provincie da quei danni, certo gravissimi, che avverrebbero se in tempo non si provvedesse.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare per un fatto personale.

CAVALLETTO. Il fatto personale consiste in questo: che l'onorevole Righi invocò la mia testimonianza, e che io non posso rifiutargliela.

Lo ringrazio, ma non accetto gli elogi che mi ha fatto, perchè gli elogi non mi piacciono. Del resto le cose dette dall'onorevole Righi sono vere e meritano tutta la considerazione del ministro e del Governo nazionale.

I lavori a cui accenna l'onorevole ministro, cioè di portare l'arginatura al franco di metri 0 80 sopra l'ultima massima piena, si riferiscono allo stato presente delle condizioni dell'Adige, ma non già alle condizioni che si faranno a quel fiume, quando saranno finiti i lavori dei suoi bacini alpini nel Trentino e nel Tirolo meridionale. Io gli ricordo che nel 1868 la piena a Legnago superò la precedente massima piena di ben metri 0 50. Ricordo anche la piena del 1845, che superò, con generale pericolo di tracimazione e di rotte, le arginature di questo fiume da Boara fino a Cavanella di Adige. Le arginature erano tutte in tracimazione, e, se non ci fosse stato un energico sforzo delle popolazioni e degli ingegneri, i disastri di rotte sarebbero stati irreparabili. Io mi ricordo di avere accudito a quelle difese, e per cinque giorni di seguito, senza riposo, di avere diretto lo incessante lavoro diurno e notturno per riparare alle corrosioni frontali, agli smottamenti delle scarpe esterne e delle banche arginali, e per sostenere e contenere la piena, traboccante, coi soprassogli, riducendo gli argini quasi a prismi triangolari.

È una condizione gravissima quella dell'Adige, che merita tutta la considerazione del Governo, poichè l'Adige, fiume in gran parte pensile, ha una portata ben rilevante anche in tempo di magra, e le rotte che succedessero da Legnago a Badia e sino anche a Boara, sarebbero di difficilissima chiusura e ci vorrebbe molta spesa e molto tempo per chiuderle, e intanto intiere provincie starebbero sott'acqua.

Sarebbe questo un disastro e un danno gravissimo, enorme; perciò la cosa merita tutta l'attenzione del Governo.

Io credo infine che il Governo italiano abbia il diritto di sapere dal Governo austriaco quali lavori intenda esso di fare; ed abbia anche il diritto di domandare che questi lavori sieno regolati in modo da non portare eccessivi pericoli e danni ai tronchi inferiori sul nostro territorio.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Cavalletto, competentissimo in questa materia, insiste perchè il Governo segua con molta cura questa sistemazione dell'Adige.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

Io lo assicuro che non sarà trascurata alcuna diligenza a questo riguardo. Ma, ripeto, secondo le relazioni degli uomini competenti, il franco di settanta centimetri sul pelo della più alta piena che ci sia stata, sembrava sufficiente finora.

Ora si sono fatti nuovi studi, prevedendo i danni che possono avvenire dalla maggiore rapidità delle acque dell'Adige superiore. E secondo questi nuovi studi, nell'incertezza ancora del come questi lavori si faranno appunto colà, si venne ad una proposta di massima, di elevare ad ottanta centimetri il franco sul livello della più alta piena.

Ma tutto questo è rimasto sospeso, come ben si può comprendere; non sono che degli studi preparatorii. Gli studi definitivi non potranno farsi che quando saranno noti i lavori che s'intendono d'intraprendere sull'Adige superiore. È allora soltanto che si potranno compiere gli studi secondo i dati che saranno conosciuti.

RIGHI. Chiedo di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho detto che già da parte del Ministero si sono date le necessarie disposizioni perchè dalla nostra ambasciata a Vienna si ottengano tutte quelle notizie, che sono necessarie, perchè si provveda a che questi lavori, che certo il Governo austro-ungarico ha il diritto di fare nel suo territorio, non abbiano più tardi a danneggiare la parte inferiore della valle dell'Adige nel territorio italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Righi ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

RIGHI. L'oggetto principale della mia domanda era precisamente quello di essere assicurato che il Governo del Re aveva già rivolta la sua attenzione sopra queste opere; che si stanno facendo nel tronco settentrionale dell'Adige, e per invitarlo ad invigilare all'oggetto che, conoscendone i dati di fatto, fossimo in grado di riconoscere quali ne saranno gli effetti, e di preordinarne i lavori nella parte inferiore del fiume.

Sotto questo punto di vista la risposta dell'onorevole ministro è stata per me perfettamente soddisfacente, e quindi non posso che dichiararmi soddisfatto, senza entrare nella questione promossa dall'onorevole Cavalletto, se le opere d'oggi possono essere sufficienti a provvedere alle nuove eventualità, che possono essere conseguenza dei lavori che si stanno facendo. Quindi null'altro mi resta che ringraziare l'onorevole ministro e pregarlo di non perdere di vista tale questione.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Righi è esaurita.

ANNUNCIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PASQUALI AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI INTORNO ALLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLE STRADE FERRATE DELL'ALTA ITALIA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, gli do comunicazione della seguente domanda d'interrogazione rivoltagli dall'onorevole Pasquali.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro dei lavori pubblici intorno alla condizione degli impiegati della rete ferroviaria dell'Alta Italia. »

Prego l'onorevole ministro di dire se e quando intenda di rispondere a quest'interrogazione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia è andata innanzi senza regolamenti. Evidentemente s'è fatto tutto quello che si poteva fare per rendere minori gli inconvenienti che da questa mancanza di regolamenti dovevano nascere. Secondo la legge, il regolamento doveva essere pubblicato soltanto dopo inteso il parere della Corte dei conti e quello del Consiglio di Stato.

Pochi giorni sono il Consiglio di Stato ha emesso il suo parere, ed io mi sono onorato di presentare a S. M. il decreto per la pubblicazione del regolamento. Laonde pregherei l'onorevole Pasquali di prendere cognizione del regolamento stesso, il quale, spero, potrà togliere molti inconvenienti. Quando ne avrà preso cognizione, e quando sarà trascorso qualche tempo perchè sia messo in esecuzione, con maggiore utilità egli potrà svolgere la sua interrogazione, ed io sarò in grado, spero, di rispondergli in un modo più concreto. Per questo lo pregherei di differire la sua interrogazione fin dopo la discussione del bilancio dell'entrata che sarà, credo, fra pochi giorni.

PASQUALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Dalle premesse dell'onorevole ministro io dubitava che egli volesse differire lo svolgimento della mia interrogazione per 6 mesi o per un anno; ma poichè egli ebbe la cortesia di dire che risponderà dopo la discussione del bilancio dell'entrata, ben volentieri assecondo questo suo desiderio. E prendendo atto che egli si riserva di rispondere dopo che il regolamento sia pubblicato ed in parte messo in esecuzione, con più lieto animo accetto il differimento della mia interrogazione, sperando che in questi pochi giorni egli pubblicherà il regolamento e lo farà eseguire.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

PRESIDENTE. Dunque resta inteso che l'interrogazione dell'onorevole Pasquali sarà svolta dopo discussione ed approvato il bilancio dell'entrata.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CIRCA LA FACOLTÀ DA DARSÌ AGLI IMPUTATI DI FAR CESSARE IN ALCUNE CONTRAVVENZIONI IL PROCEDIMENTO PENALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe: Disposizioni contro la fillossera; ma l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha avvertito che si trova occupato in Senato e che non può intervenire.

Seguirebbe poi il disegno di legge intorno alla costruzione di nuove linee ferroviarie, sul quale certamente non è il momento opportuno di incominciare la discussione.

Dopo verrebbe il disegno di legge, iscritto al numero sei dell'ordine del giorno, relativo al trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare, ma manca l'onorevole Fusco che ne è il relatore.

Seguirebbe quindi il disegno di legge per l'aggregazione di alcuni comuni al circondario di Palermo, ma anche per questo manca l'onorevole Paternostro che ne è proponente e relatore.

Viene finalmente il disegno di legge, iscritto al numero 8, per concedere facoltà agli imputati di far cessare in alcune contravvenzioni il procedimento penale.

Passeremo alla discussione di questo disegno di legge. Prima però di cominciarla, avverto che l'altro disegno di legge: Impianto del servizio telegrafico nei capoluoghi di mandamento che ne difettano, non si potrà discutere che domani, perchè non sono ancora stampati gli emendamenti o per dir meglio il nuovo disegno di legge.

Dunque si dà lettura del disegno di legge: Facoltà agli imputati di far cessare in alcune contravvenzioni il procedimento penale.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Art. 1.

Per tutte le trasgressioni o contravvenzioni punibili soltanto con pena pecuniaria non eccedente le lire cinquanta, gli imputati avranno facoltà di far cessare gli effetti dell'azione penale col pagamento volontario della somma che sulla loro domanda, da riguardarsi irrevocabile, verrà determinata dal giudice competente.

Art. 2.

Nelle trasgressioni o contravvenzioni che le leggi vigenti dichiarano punibili con *pene di polizia*, po-

tranno gli imputati offrire irrevocabilmente il pagamento di una somma compresa fra il minimo ed il massimo dell'ammenda; ma gli effetti dell'azione penale non cesseranno se il giudice competente respingerà la relativa domanda.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali di quelle leggi, nelle quali il pagamento volontario è ammesso anche per le trasgressioni o contravvenzioni punibili con pena pecuniaria eccedente le lire cinquanta.

Art. 4.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

NOCITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Darò prima lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Esso è del tenore seguente:

« La Camera, confidando che nella futura riforma delle nostre leggi penali si possa tenere conto della volontaria oblazione di pagamento come modo di arrestare il procedimento penale nelle contravvenzioni punibili soltanto con pena pecuniaria, sospende la discussione del progetto di legge e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

NOCITO, relatore. Su questo disegno di legge la Commissione unanimemente ha proposto l'ordine del giorno, del quale è stato dato lettura; e lo ha proposto anche coll'assenso dell'onorevole ministro guardasigilli, il quale è intervenuto nel seno della Commissione medesima. Per dovere di lealtà e di verità, debbo anche aggiungere che lo stesso onorevole nostro collega Camici, proponente del disegno di legge, è rimasto pure convinto della necessità di quest'ordine del giorno.

È inutile ora svilupparne le ragioni, perchè sono state sviluppate abbastanza nella relazione.

Quindi non rimane alla Commissione che di pregare la Camera che lo voglia adottare.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno; esso è del tenore seguente:

« La Camera, confidando che nella futura riforma delle nostre leggi penali si possa tenere conto della volontaria oblazione di pagamento come modo di arrestare il procedimento penale nelle contravvenzioni punibili soltanto con pena pecuniaria, sospende la discussione del progetto di legge e passa all'ordine del giorno.

Domando all'onorevole guardasigilli se accetta quest'ordine del giorno.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

TAIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.
PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno, di cui ho dato lettura.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato.)

Non essendovi altre materie all'ordine del giorno, sciolgo la seduta. Domani alle due seduta pubblica.

La seduta è levata alle 5 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei disegni di legge:

- 1° Disposizioni contro l'invasione della fillossera;
- 2° Costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del regno;

3° Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare;

4° Aggregazione di alcuni comuni al circondario di Palermo;

5° Impianto del servizio telegrafico nei capoluoghi di mandamento che ne difettano;

6° Aggregazione del comune di Osiglia al mandamento di Millesimo;

7° Aggregazione del comune di Fossacesia al mandamento di Lanciano;

8° Modificazione della legge del 13 settembre 1874 relativamente alla fabbricazione e vendita delle carte da giuoco.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Reggente l'ufficio di revisione.

